

52



QUADERNI DI RICERCA IRES

RAPPORTI TRA UTILIZZAZIONE
AGRICOLA E TUTELA NELLE AREE
A PARCO NATURALE O SOGGETTE
A VINCOLI PROTEZIONISTICI IN
PIEMONTE

28

ires

ISTITUTO RICERCHE ECONOMICHE - SOCIALI DEL PIEMONTE

REDAZIONE A CURA DI MARZIANO DI MAIO



RAPPORTI TRA UTILIZZAZIONE
AGRICOLA E TUTELA NELLE AREE
A PARCO NATURALE O SOGGETTE
A VINCOLI PROTEZIONISTICI IN
PIEMONTE

APRILE 1988

8000 8200 8400

INDICE

Capitolo	I - Le concezioni di parco e l'agricoltura	Pag.	1
	1. Premessa	"	1
	2. I parchi nell'esperienza di altri paesi	"	5
	3. L'esperienza dei parchi in Italia e nelle Regioni. I piani paesistici	"	7
	4. I parchi e i piani paesistici in Piemonte: politiche e realizzazioni	"	13
	5. Gli atteggiamenti verso l'agricoltura nei parchi piemontesi	"	19
Capitolo	II - Le conseguenze economiche per le aziende agricole nelle aree a parco	"	25
	1. Parchi in cui si svolgono attività agricole di scarso rilievo	"	25
	2. I problemi delle aree a parco con importante attività agricola	"	28
	3. I problemi di aree agricole situate nelle vicinanze dei parchi	"	37
Capitolo	III - Conclusioni	"	41

CAPITOLO I

LE CONCEZIONI DI PARCO E L'AGRICOLTURA

1. PREMESSA

Sino a tempi recenti, le concezioni di parco hanno avuto essenzialmente connotati di protezione d'una determinata area da interventi antropici, onde conservarne i pregi di carattere naturalistico e paesaggistico e farne una specie di santuario della natura. Così, i parchi sono stati creati in aree disabitate o con scarse attività utilizzatrici (vedansi i grandi parchi nordamericani), oppure sono stati istituiti in zone dove residenti e forestieri hanno dovuto sottostare a notevoli limitazioni o a divieti non solo per certe azioni di prelievo (caccia, pesca, taglio di legname, cave) o di modifica ambientale (bonifica, costruzioni), ma anche per quelle di normale gestione delle risorse agropastorali. Si è trattato quasi sempre (ed è anche il caso italiano) di Parchi nazionali e perciò soggetti a una rigorosa disciplina in nome appunto di superiori interessi "nazionali".

Per la verità però tale tipo di tutela si è limitato a un numero relativamente ridotto di casi. La stessa Italia, che per decenni è stata all'avanguardia in campo europeo in questo genere di protezioni, non annoverava che quattro o cinque parchi istituiti.

Successivamente, si è avuto un cospicuo acceleramento dei fenomeni di degrado ambientale, poichè lo sviluppo economico unitamente a quello demografico e all'estendersi delle attività turistiche hanno sottoposto il territorio non più a un'utilizzazione, ma a un vero e proprio sfruttamento nel senso deteriore di questo termine. Molte aree pregiate sotto l'aspetto della fruizione ricreativa, residenziale, turistica, sono state oggetto di attività speculative da parte di una minoranza di operatori che ne hanno compromesso le qualità oggettivamente valide.

E' andata pertanto emergendo la necessità di sottrarre determinate aree a tali tendenze sostanzialmente distruttive dell'ambiente, sintoniche con modelli di sviluppo che sembravano propugnare un continuo aumento dei beni di consumo prodotti, dei profitti, dello spazio concesso alla civiltà industriale e alle sue concezioni essenzialmente economicistiche, inducendo una sopraffazione esasperata dell'uomo sulle altre specie viventi e della civiltà industriale stessa sugli altri modelli culturali.

Mentre però si levavano voci isolate per contrastare queste tendenze e per invocare giustamente interventi per "aree da salvare", acquistava terreno la coscienza che il problema dei parchi fosse soltanto uno degli aspetti del quadro complesso in cui si articola il grosso argomento dell'ambiente. Non si trattava più di veder coinvolti e interessati solo gli amanti della natura. Gli amministratori e la gente comune si sono trovati di fronte a problematiche ben più ampie e sono andati acquistando sensibilità verso l'ecologia in generale, in direzione della quale si è andato muovendo un po' per volta anche l'impegno politico di molte persone. Nello stesso tempo sono riuscite finalmente a decollare in Italia le Regioni e, con il trasferimento ad esse delle competenze anche sulla tutela ambientale, si è avuta al riguardo la spinta propulsiva di nuove concezioni emerse soprattutto in sede locale e a livello decentrato.

Così, si è cominciato ad operare per arginare gli usi irrazionali del territorio, a essere critici nei confronti di scelte economiche che, incentivando la crescita della produzione e del reddito, sono in contrasto con il mantenimento delle risorse (naturali, energetiche, ambientali) e insomma con le leggi della natura, a verificare le possibilità di uno sviluppo senza ulteriore impoverimento delle risorse territoriali e ambientali (e anzi operando azioni di recupero dove possibile), a ipotizzare il ristabilimento d'un certo equilibrio e a considerare anche la qualità della vita, il cui livello di precarietà può vanificare i benefici effetti dello stesso sviluppo economico conseguito. Si sono fatti strada i concetti dello sviluppo integrato, e dell'ambiente come fattore di sviluppo (e soprattutto per le aree marginali). E' apparso chiaro che i problemi dell'ambiente non possono essere disgiunti da quelli dello sviluppo economico, e che anzi (come afferma Giorgio Nebbia) i valori ambientali sono anche valori economici.

L'emergenza ecologica appare sempre più sentita. Piogge acide, radioattività, inquinamento del suolo e dell'aria e delle acque, dissesto idrogeologico, urbanizzazione spinta, distruzione del verde e degli

ambienti naturali cominciano finalmente a preoccupare. Di conseguenza, da parte delle Regioni più evolute (parliamo per ora dell'Italia) si sono andate evidenziando linee politiche prestanti attenzione a tutto il territorio e non solo alle porzioni dotate di pregi naturalistici e paesaggistici. Con i soli parchi infatti si esercita una protezione a isole, troppo parziale e insufficiente; si deve invece puntare a un miglioramento delle condizioni ambientali (e quindi anche della qualità della vita per questi aspetti) tali che tutto il territorio possa essere trattato alla stregua di un parco, sia pure non concepito nei vecchi termini di inbalsamazione di un'area.

Oggi siamo ancora lontani da un equilibrato rapporto tra tutela e sviluppo, che non siano contrapposti ma interdipendenti; la politica ambientale però va entrando sempre più in integrazione con la pianificazione territoriale e con la programmazione economica, almeno in talune Regioni se non nella maggioranza di esse.

Di conseguenza, si è profondamente evoluto il concetto di parco, che già in precedenza nelle intenzioni delle Regioni aveva superato la semplice accezione (di vecchia ispirazione "nazionale") di entità atta a conservare flora e fauna e paesaggio di un'area. Da tale tutela passiva si è passati a una tutela attiva, a una vitalizzazione: sono concetti che peraltro paiono essere stati ora recepiti anche dagli orientamenti del nuovo Ministero per l'Ambiente. L'entità parco è divenuta gestione del territorio, comprendendo le attività umane, anche nella consapevolezza che una corretta gestione può fornire altresì nuova occupazione; dalla semplice apposizione di vincoli (talvolta anche con repressione di attività tradizionali non distruttive) si è passati a proposte di sviluppo per la popolazione residente, in una pianificazione "integrata" che è un momento più evoluto e più razionale anche nell'interesse stesso dei beni da tutelare.

Così, alla funzione protettiva (e occasionalmente di ricerca scientifica) si sono aggiunte altre funzioni "sociali" che vengono richieste ai parchi, dall'attività didattico-divulgativa alla fruizione del tempo libero e all'attività turistico-sportiva, da occasione di educazione alla sensibilità ambientale sino a dispensazione di cultura nei suoi vari aspetti (naturalistica ma anche storica, antropologica, archeologica, ecc.). Si mira anche al perseguimento di fini di ricerca di comportamenti ottimali dell'uomo e pertanto il parco diviene (come fa notare W. Giuliano) strumento di sviluppo umano, di promozione culturale e sociale soprattutto per le comunità deppresse. Come ha affermato Laura Conti, "Parco è, oggi, un'ipoteca sul futuro, l'occasione per una spe-

rimentazione di modelli di conduzione del territorio e di buon uso delle risorse".

Fatto importante, e fortemente innovativo rispetto alle vecchie concezioni, è stato il riconoscimento dell'insostituibile ruolo delle popolazioni locali: sarebbe infatti penalizzante sia per esse che per il parco non coinvolgerle, o distaccare le aree protette dal contesto territoriale e socio-economico locale. La semplice tutela rigorosa viene a ledere interessi locali sui quali sarebbe semplicistico sorvolare. Indubbiamente, tali interessi potranno anche non collimare con l'uso corretto del territorio, e si dovranno pertanto applicare alle attività umane correttivi e vincoli non operanti altrove; anche per questo si dovrà perciò aver cura di avviare una promozione attiva che apporti alle popolazioni locali (e anche agli agricoltori) adeguati benefici.

In tali azioni emergono pertanto alcune considerazioni. Intanto, un'area a parco va delimitata non solo in relazione ai beni da tutelare presenti in essa, ma dopo attento esame degli interessi che vi insistono, anche in base a valutazioni di natura socio-economica. E poi si deve pervenire a criteri di gestione che non potranno ricalcare un unico modello, ma dovranno essere plasmati a seconda delle diverse situazioni esistenti di interesse ambientale e di risorse culturali da conservare, della pressione antropica esistente e dei degradi da rimuovere, dello sviluppo non distruttivo che si vuole promuovere, della vera valorizzazione che si vuole creare; disciplinare talune dinamiche ma anche svilupparne altre con nuovi orientamenti.

Il coinvolgimento delle popolazioni è stato a lungo dibattuto e in genere avversato da quei protezionisti che nell'azione di tutela non rifuggirebbero da soluzioni autoritarie. Così, è stata da essi criticata la legge regionale piemontese 43/1975 perché viene a compromessi con le forze locali; si è temuto in sostanza che la carenza di cultura naturalistica della gente comune e dei suoi amministratori, e la difficoltà di toccare in modo indolore interessi consolidati, potessero risolversi in autogestioni poco produttive sotto l'aspetto del fine precipuo da conseguire (quello della protezione). Coloro che sono fautori di una protezione senza compromessi (fine a se stessa e imposta dall'alto), hanno insomma manifestato fedeltà nel concetto tradizionale di parco, a gestione centralizzata (statale) basata su divieti al fine di conservare i valori naturalistici; ma tali linee hanno da tempo mostrato tutti i loro punti deboli, e si è visto anche di recente come siano deleteri interventi autoritari che, oltre a ledere diritti democratici, possano danneggiare le economie di aree fragili, e alla lunga si ritorcano anche a

svantaggio dei beni che si intendeva tutelare. Di tali interventi si possono citare due esempi recenti. Uno è costituito dall'avvenuto ampliamento del Parco Naz. Gran Paradiso su 18.500 ettari delle Valli Orco e Soana, attuato trascurando l'uomo che vi vive (salvo che per gli aspetti folkloristici), che pure ha un suo ruolo nella conservazione e nella vitalità del parco, e scavalcando le competenze degli enti locali. L'altro è dato dal complesso di provvedimenti legislativi che va dal decreto del Ministero dei Beni Culturali dell'inizio autunno 1984 (battezzato "Galasso" dal nome del sottosegretario che l'ha emesso) al D.L. 312 del 27.6.1985 e al decreto bis dell'8.8.1975: decisioni ben poco ponderate (si avrà modo di tornare più avanti su tale argomento), che hanno procurato disagio e danno alle popolazioni montane e ai loro amministratori, e che sono state fonte di astio verso problemi che dovrebbero invece essere presi a cuore.

2. I PARCHI NELL'ESPERIENZA DI ALTRI PAESI

La maggior parte della superficie a parco esistente nei paesi dei vari continenti è costituita da aree dove la presenza umana stabile è alquanto scarsa o addirittura nulla. In genere si sono pertanto delimitate zone protette le cui risorse naturalistiche e ambientali sono tutelate in modo solitamente rigoroso da ogni intervento esterno che possa in qualche modo sminuirle.

Problematica diversa si pone per le aree a parco dei paesi dell'Europa occidentale, molto popolati, e nei quali i criteri di istituzione e di gestione sono alquanto differenziati. Neila maggior parte dei casi (e tra essi quelli del Regno Unito e della Svizzera) tali criteri non sono diversi da quelli vigenti per i parchi nazionali italiani: gli obiettivi sono cioè quelli di proteggere flora, fauna e paesaggio, e di accogliere flussi turistici disciplinati; ciò anche in casi dove la popolazione che risiede nei parchi è numerosa, come nella decina di parchi inglesi e gallesi dove abitano oltre 250.000 persone (pur se la countryside, ossia la superficie non urbana, vi è alquanto estesa). Ma si distaccano da tali concetti due interessanti esempi, rappresentati dalla Germania Federale e dalla Francia.

Nella prima da molto tempo non si sono più creati parchi nazionali, per le eccessive difficoltà di attuarli. I Länder hanno però istituito molti parchi naturali (tanto che la superficie protetta tocca il 18% del territorio germanico), con criteri moderni e cioè di protezione attiva,

lasciando spazio alle attività locali, compresi in molti casi (pur con gli adeguati limiti) caccia, pesca e insediamenti industriali.

La Francia intorno alla metà degli anni Settanta ha promosso una sua concezione di parco (sia nazionale che a scala decentrata) mirante non solo alla tutela dei valori naturalistici ma anche al diporto del cittadino e alla rianimazione delle economie depresse (soprattutto agricole). E' stato lanciato il concetto di preparco e cioè di un'area che comprenda tutti gli ambienti antropizzati, periferica a quelli più rigorosamente protetti, preparco in cui si interviene con incentivazioni della socio-economia rivitalizzando l'agricoltura e aprendo spazi al turismo, seguendo una politica culturale basata sull'ecomuseo: conservazione attiva e valorizzazione degli elementi naturali e culturali importanti, ridando spazio alle attività tradizionali affinchè possano continuare a svolgersi e anche con fini di educazione, informazione e acculturamento dei frequentatori esterni, restituendo alle popolazioni locali dignità e un loro ruolo. In tal modo, nel preparco si possono costruire impianti per il turismo residenziale e per il diporto, compresi gli impianti meccanici di risalita e le piste da sci (è il caso del P.N. della Vanoise), e si sono consentite attività come la pesca e persino la caccia (P.N. de l'Ariège). Con tali criteri sono oggi gestiti nel paese transalpino tutti i parchi esistenti (6 nazionali e 25 naturali regionali), non senza le recriminazioni di molti ambientalisti. Non è indubbiamente facile realizzare nello stesso tempo la protezione dell'ambiente, la rivitalizzazione di zone depresse (anche con lo sviluppo turistico) e il mantenimento di talune attività, senza fare qualche concessione.

Le tematiche delle aree protette non sono ancora state approfondite in sede CEE; sinora è stata emessa soltanto una direttiva (la n. 409 del 1979) per la salvaguardia degli ambienti naturali e la protezione dell'avifauna, direttiva che peraltro è stata recepita sinora unicamente da Danimarca e Lussemburgo. E' stata invece la Commissione Ambiente e Urbanizzazione della Conferenza dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa ad aver predisposto qualche anno addietro un documento dove tra l'altro si definisce la terminologia relativa a parchi nazionali, riserve naturali, riserve della biosfera e parchi naturali regionali, ma soprattutto dove per questi ultimi si mette in evidenza il ruolo "non solo come strumenti locali di politica urbanistica e di conservazione dell'ambiente, ma anche come elementi di sviluppo socioeconomico".

3. L'ESPERIENZA DEI PARCHI IN ITALIA E NELLE REGIONI. I PIANI PAESISTICI

Si è già accennato ai criteri ispiratori dei parchi nazionali italiani e a come si sia potuta sviluppare una concezione diversa ad opera delle Regioni, organismi ai quali con "decreto delegato" del 1972, e poi con più larghe prerogative nel 1977, sono state trasferite le competenze anche sulla tutela ambientale e quindi sull'istituzione di parchi e riserve naturali.

Ai loro nuovi compiti le Regioni com'è noto non hanno risposto in modo univoco, ma in tutte sono avvenute realizzazioni più o meno importanti e sono stati messi a punto criteri che in qualche caso sono molto innovativi in materia (fa eccezione la Valle d'Aosta, che sinora non ha realizzato alcun parco; in essa però il PNPG occupa il 13,5% del territorio, con le note conflittualità che hanno agito da deterrente verso un gradimento dei parchi da parte della popolazione e degli amministratori pubblici. Si sta ora muovendo un'altra iniziativa, anch'essa sorta all'esterno della Valle, per creare un Parco internazionale del Monte Bianco).

Tra le regioni più in evidenza per interventi organici si devono annoverare il Piemonte, la Lombardia e il Lazio, mentre altre hanno condotto notevoli approfondimenti sul problema anche se le loro aree protette sono rimaste di scarsa entità. In genere l'interesse manifestato per la questione è stato grande, ma si deve notare carenza di unità di intenti e di coordinamento. In quest'ultimo ambito avrebbe dovuto far chiarezza una legge quadro nazionale, che ancora si dibatte in varie remore che ne stanno protraendo l'emissione già molto in ritardo; dalle linee di stesura ancora incomplete che per essa emergono, si è potuto riscontrare, in particolare, uno scarso rispetto per i dettati del DPR 616 (che dà competenze alle Regioni) e per le competenze locali in materia urbanistica anche nelle aree protette, l'assenza di considerazione per la valorizzazione della presenza umana quale fattore primario e attivo di protezione, e il mancato accenno a obiettivi di sviluppo socioeconomico.

E' proprio con l'avvento delle Regioni che sono stati lanciati i parchi naturali, con criteri molto vari ma comunque ben diversi da quelli proposti a suo tempo (1969) da G. Medici, che per essi ipotizzava solo funzioni ricreative e di spazio verde (funzioni poco "naturali" che sono oggi prerogativa dei cosiddetti parchi attrezzati); rispetto

ai limiti riduttivi dei parchi nazionali, il ventaglio delle finalità si è espanso molto.

Lasciando per ora da parte il Piemonte, che tuttavia si pone in posizione di netta avanguardia sia negli studi teorici e sia nelle realizzazioni avvenute, esaminiamo brevemente quali linee degne di nota abbiano in altre regioni ispirato la nascita dei parchi o la ricerca della loro creazione.

Abbastanza semplice è la concezione lombarda di parco: un'area dove l'ambiente sia usato per la salute, la ricreazione, l'attività educativa e culturale: alla conservazione di notevoli particolarità naturalistiche e ambientali deve accompagnarsi una valorizzazione anche in termini economici e in funzione sociale e culturale. Come anche in altre regioni, a seconda del grado di protezione si dovranno distinguere parchi naturali, riserve naturali e "monumenti naturali", e zone di particolare rilevanza ambientale. La legislazione lombarda dà facoltà alla popolazione locale di richiedere (con almeno 5000 firme valide) l'istituzione di un parco naturale: è con tale prassi che è stato creato (1980) il Parco del Ticino, del quale a titolo di esempio si possono riassumere alcune caratteristiche emblematiche. Esso si estende su ben 96.000 ettari di 46 comuni che hanno modificato i loro piani regolatori per uniformarli alla normativa del piano di coordinamento territoriale del Parco, retto da un consorzio dei comuni stessi in cui le decisioni sono assunte da un'assemblea di 105 membri di nomina comunale e delle tre province interessate. Poichè risiedono nel parco 460.000 abitanti in centri anche grossi (e non lontana v'è la megaconurbazione milanese con altri 3 milioni di persone), si sono istituite varie fasce di protezione. Una piccola porzione (1%) è a riserva integrale e non può essere modificata, ma l'agricoltura vi rimane purchè entro le linee operative attuali; un'altra fascia (18%) è a riserva orientata e in essa incontra limitazioni la pioppicoltura; un altro 18% è superficie urbana, e nel resto la presenza umana non solo è tollerata ma stimolata quale presidio dell'ambiente. L'agricoltura è tenuta in gran conto quale agente attivo di tutela ambientale. E' consentita pertanto la costruzione di nuovi silos, magazzini, stalle ecc., e non sono posti vincoli all'utilizzazione delle macchine, ma gli allevamenti non devono essere inquinanti e devono rispondere a un determinato rapporto minimo di superficie per capo. Le recinzioni sono permesse se la loro mancanza può portare pregiudizio all'azienda. Sono però necessarie richieste di permesso per strutture permanenti orticole, frutticole e per acquacoltura, come pure per colmare fossi o canali, per bonifiche d'una certa

importanza e per abbattere filari di alberi.

Molto più complessi sono i criteri definiti per la creazione dei parchi in Liguria. Si è iniziato definendo le funzioni del parco legate all'ambito territoriale di appartenenza, un ambito in cui la presenza umana non deve essere accentuata e in cui anche in futuro non si prevedano modificazioni né locali e né nell'area di gravitazione; i compiti e le competenze di chi deve gestire, con quali obiettivi, con quali mezzi e per chi.

Alle funzioni di tutela ambientale si deve accompagnare la fruizione pubblica (salvo per piccole zone-museo) e vanno promosse attività agroforestali e agrituristiche atte a fornire occupazione; zone attrezzate per turismo e agriturismo devono fare del parco un bene-servizio per i residenti e per i forestieri. Nella perimetrazione vanno pertanto escluse le aree che non abbiano tali funzioni. Gli enti di gestione sono individuati nei rappresentanti (di maggioranza e di minoranza) dei comuni all'uopo consorziati, ma l'organismo gestore deve essere diverso da quelli che gestiscono il territorio sotto gli aspetti urbanistici ed economici. E' contemplata anche la presenza di un organo tecnico-consultivo a livello provinciale con i direttori di parco ed esperti di geologia, agronomia, forestazione, bellezze naturali ecc. Lo sviluppo è posto come condizione necessaria. La legge ligure (40/77) prevede che comitati di proposta indichino le aree possibili, sulle quali avviare indagini molto approfondite di esperti, che si pronuncino infine sulla validità e stendano gli opportuni progetti tecnici. Se la validità è accertata, inizia un lungo iter di verifica e discussione con enti e associazioni locali e con le popolazioni o i loro rappresentanti (non potendosi operare consultazioni capillari con la gente, vengono uditi organismi appositamente eletti che oltre ai rappresentanti di Province, Comuni e Comunità Montane annoveri anche quelle delle associazioni di settore quali agricoltori, cacciatori, ecc.). Ricevute le proposte così verificate, la Regione imposta l'istruttoria per enunciare un suo parere, emette la legge istitutiva e viene avviata la gestione. Poichè non è certo facile che gli esperti accertino sempre la validità delle proposte, nè soprattutto che vengano poi raccolti i necessari consensi, in molti casi il risultato finale non poteva approdare che a giudicare per il momento impraticabili le proposte stesse, pur recependo per tempi migliori gli studi eseguiti. E in Liguria, pur essendo stati individuati 15 sistemi di aree su cui istituire parchi e riserve naturali (che avrebbero dovuto interessare oltre un quarto del territorio), non si è sinora pervenuti ad alcuna realizzazione di una certa

importanza.

Anche in Toscana si è seguita la via di cercare un punto d'incontro tra necessità di protezione e impatto degli altri fattori sul territorio: ovviamente le difficoltà non sono lievi. Sul grosso problema del parco delle Apuane (che coinvolge 21 comuni di 2 province) ad esempio si è ipotizzato il coordinamento di un complesso di azioni riguardanti anche il mercato del lavoro, le potenzialità imprenditoriali dell'area, lo sviluppo delle attività di trasformazione del marmo (anche in presenza di forze economiche esterne interessate solo allo sfruttamento di tale risorsa), il consolidamento e l'espansione delle attività manifatturiere esistenti, le potenzialità del turismo, la razionalizzazione dell'attività agricola e forestale, e altre ancora, in un uso integrato (tutela, fruizione, recupero) di tutte le risorse naturali e antropiche presenti. L'intenzione di proteggere non tanto un parco, quanto una fragile economia, traspare anche dalle ipotesi per un parco-programma avanzate dal comune apuano di Vagli: "mettere in condizione il territorio e i suoi abitanti di far funzionare una specifica economia locale, diversa da quella urbana, basata sui settori alimentare, turistico, energetico, industriale (marmo) che salvaguardi gli eccezionali valori del territorio, usandoli senza alterarli". E altrettanto si evidenzia in un piano del comune di Minucciano, dove in un quadro di equilibrata utilizzazione delle risorse ambientali il Parco è visto come un iter per puntare a un territorio montano riequilibrato e per salvaguardare e utilizzare gli ambienti naturali di pregio.

Di valorizzazione a scopi sociali e scientifici e di miglioramento delle condizioni di vita della gente locale, oltre che di necessità di tutela e conservazione, parla anche la specifica legge regionale del 16.8.1984 del Veneto, all'art. 1 (Finalità). Anche in altra sede ecologica (Piano ambientale) si riafferma la necessità di sostenere lo sviluppo economico e sociale. Misure restrittive vengono lasciate agli enti gestori dei parchi, enti ipotizzati quali consorzi di Comuni e Comunità Montane o comunque formati di loro rappresentanti.

Nelle norme legislative che istituiscono i parchi naturali, la Provincia Autonoma di Bolzano prevede l'interessamento e il coinvolgimento dei residenti e il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare dal vincolo a parco. Operano all'uopo appositi comitati di gestione (in carica per 4 anni e con nomine deliberate dall'Amministrazione provinciale) con rappresentanti degli agricoltori. Com'è noto, in Alto Adige i parchi istituiti coprono un'estensione importante e l'esperienza della prima fase è stata positiva (la seconda è in svolgimento

avanzato).

Un esempio di concezione di parchi in area appenninica e con poche risorse naturali di grande pregio è quello dell'Emilia-Romagna. Si sono sperimentati parchi regionali con lo scopo principale della fruizione pubblica, e intesi come strutture pubbliche gestite da consorzi di enti locali o altre forme. Si è privilegiato l'aspetto del riaspetto territoriale; ad esempio nel parco dei Boschi di Carrega sono stati eseguiti lavori di sistemazione idrogeologica e di forestazione (varie cooperative hanno trovato lavoro per i loro soci, anche per le visite guidate; vi esiste un centro ospiti e culturale).

Varia è stata nelle esperienze italiane la considerazione in cui si è tenuto il concetto di preparco quale è stato lanciato in Francia. In taluni casi esso è stato sviluppato, in altri trascurato. Certamente, in situazioni evolute dove sussistano talune condizioni, il preparco non ha ragione di essere: così può avvenire, ad esempio, se la protezione viene graduata a seconda dell'intensità di conservazione necessaria, e se in tutto il territorio adiacente ad aree di più rigorosa tutela si attuano un'urbanizzazione controllata, una lotta agli inquinamenti e ai dissesti, ecc.

In qualche caso sui preparchi si sono innescate speculazioni, come nel caso di operatori intraprendenti che hanno acquistato a basso prezzo aree su cui installare in futuro strutture ricettive per il turismo e le seconde case, o che hanno acquisito intere borgate abbandonate con il proposito di ristrutturare e rivendere le abitazioni quando il parco fosse decollato e divenuto di richiamo.

Poiché conseguenze economiche sono occasionate alle aziende agricole non solo dall'esistenza dei parchi, ma anche dalla tutela delle zone di particolare interesse ambientale prevista dalla legge 431/85, è d'uopo accennare anche a quest'ultima. Com'è noto, essa è stata emanata con l'intento di riordinare la materia, anche allo scopo di migliorare le norme contenute nel decreto legge cosiddetto "Galasso". Se il decreto ha prodotto non poco danno e non solo all'agricoltura (si pensi al disagio in cui sono stati gettati gli amministratori, al blocco di opere già iniziate o finanziate quali alpeggi, acquedotti, canalizzazioni, paravalanghe, argini, teleferiche, strade di servizio, tagliafuoco, ristrutturazioni di costruzioni rurali), molta potenzialità di conseguenze economiche negative è insita anche nella legge 431/85 e nei suoi successivi emendamenti e norme di interpretazione. Aspetto positivo è stato peraltro quello di aver imposto a quelle Regioni che al riguardo si erano mostrate assenteiste, di predisporre normative per

l'uso del territorio e la valorizzazione ambientale.

La legge predetta prevedeva la stesura entro il 31 dicembre 1986 di piani paesistici da parte delle Regioni, pena l'assunzione dell'incombenza da parte dello Stato. Tali piani costituiscono un momento di collegamento con la pianificazione territoriale, e difatti qualche Regione (tra esse il Piemonte) stava già redigendo piani urbanistico-territoriali a valenza paesistica, o piani territoriali regionali di coordinamento (Veneto e altre) con funzioni anche di piano paesistico: in entrambi i casi essi ottemperano alle esigenze della legge in questione.

Le Regioni adempienti entro il termine di legge sono state, come era prevedibile, poche: Friuli-Venezia Giulia (che disponeva già di piani idonei), Liguria, Emilia-Romagna, Umbria e Abruzzo. Hanno annunciato un completamento a breve scadenza Piemonte, Veneto, provincia autonoma di Bolzano e Toscana. Dei piani presentati, ha suscitato favorevoli commenti quello ligure, che definisce le zone di conservazione (le aree a parco individuate in precedenza), di mantenimento (le aree meno pregiate dei parchi stessi), di modificabilità (a sviluppo controllato) e infine di trasformazione (aree degradate ma da recuperare con piani specifici che i Comuni dovranno presentare entro 5 anni). Anche per il PTRC veneto è stata sottolineata l'impostazione "al servizio dell'uomo".

Alla data di novembre 1987, in due sole Regioni il piano era già approvato in Consiglio, e in altre nove adottato solo in Giunta; senza piano paesistico erano ancora nove Regioni.

Per quanto riguarda il Piemonte, la realtà dei piani paesistici appare un po' complessa: accanto a livelli di adempimento che parrebbero relativamente avanzati, si possono notare ritardi di applicabilità e appigli interpretativi che potrebbero forse tradursi in inoperabilità latenti, pecche che hanno già messo in allarme le forze ambientalistiche. Va premesso intanto che nella nostra regione al momento della promulgazione della L. 431 stava già facendo il suo corso, avanzato, la redazione dei piani territoriali prevista a livello dei vecchi comprensori; alla data di scadenza la Giunta regionale aveva già adottato i piani di Pinerolo e Vercelli, e altri 5 erano in imminenza (di Cuneo, Mondovì, Novara, Saluzzo e Verbania): di essi la Regione ha preso atto trasmettendoli alle Province per il necessario parere. Degli altri 8 piani, era previsto un certo ritardo per quello di Torino, ma per esso era intanto preventivata l'approvazione in stralcio della normativa paesistica; anch'essi sono poi stati inviati, nella loro stesura come da progetto predisposto, alle Province competenti. In sede

provinciale sono emerse difficoltà gravi di recepimento, che hanno anzi rinfocolato recriminazioni di questi enti verso il superiore organismo regionale propónente, cui peraltro non può essere imputato alcun prevaricamento o autoritarismo. Nelle province i cui piani erano stati adottati (Torino per Pinerolo, e Vercelli per questo ex-comprensorio) si è scoperto che l'approvazione regionale era avvenuta in sedute in cui erano assenti (o quasi assenti) i rappresentanti locali: la Regione è stata costretta a sospendere intanto gli effetti di salvaguardia previsti. In quelle in cui altri 5 piani erano nell'imminenza di essere adottati (e per il quali, come per i due precedenti, si era già avuta a suo tempo l'approvazione da parte dei Comitati comprensoriali), al momento della stesura di queste note una sola provincia aveva risposto, affermando in modo molto reciso che il piano non era affatto di gradimento. In definitiva appare chiaro che ben difficilmente i piani potranno trovare recepimento: più essi vanno nel dettaglio di situazioni locali, maggiormente incontreranno opposizioni verso l'iter successivo; forse sarebbe stato preferibile calare sulle aree comprensoriali norme generali regionali (ispirate ai dettati della L. 431) cui i singoli casi avrebbero dovuto adattarsi.

Sulle possibili ripercussioni sul settore agricolo piemontese dell'applicazione dei piani paesistici si dirà più estesamente nel paragrafo successivo.

4. I PARCHI E I PIANI PAESISTICI IN PIEMONTE: POLITICHE E REALIZZAZIONI

Sin dall'esordio dell'esperienza dei parchi regionali, in Piemonte hanno dominato i criteri di non creare soltanto oasi di protezione in un territorio sfruttato e manomesso, ma di delimitare intanto un certo numero di aree da tutelare in un quadro generale di corretta gestione di tutto il territorio, e avendo a cuore lo sviluppo socioeconomico e culturale delle popolazioni residenti. La legislazione piemontese sull'ambiente (le leggi 43/75, 56/77, 68/78, 60/79 e altre) è ispirata a tali concetti e gli strumenti predisposti si sono mostrati molto validi. Il piano piemontese dei parchi è stato indicato come falsariga da seguire per impostare la legge quadro nazionale, e la politica per i parchi come "esempio per tutta la CEE". E per numero ed estensione dei parchi istituiti la regione è nettamente in primo piano in Italia.

La L.R. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", defi-

nita esemplare in varie sedi extraregionali, contiene anche "Norme generali per i beni culturali ambientali" (art. 24). Ma essa era stata preceduta dalla L.R. 43 del 4 giugno 1975 (tra le prime regioni a statuto ordinario a dar corso alle nuove competenze) con cui erano state emesse "Norme per l'istituzione dei Parchi e delle Riserve naturali".

Il piano regionale dei parchi segue, come recita la sua presentazione, una politica concordata d'uso delle risorse e di fruizione dell'ambiente, per qualificare e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali; tale politica è "intesa come garanzia di tutela degli aspetti naturalistici ma anche e soprattutto di promozione delle popolazioni locali e dei loro interessi, nella prospettiva di un generale miglioramento materiale e culturale della 'qualità della vita'". I criteri di classificazione premettono che i parchi naturali sono "aree in cui i valori naturalistici e ambientali (...) sono strettamente connessi con le trasformazioni prodotte dall'attività dell'uomo (in particolare agricole e silvopastorali), per cui non solo è opportuno, ma è necessario che esse permangano, siano recuperate e qualificate".

Sono stati applicati tre tipi di tutela, considerando nell'ordine le riserve naturali, i parchi naturali e le aree attrezzate. Le riserve naturali fruiscono di tutela più stretta, data la prevalenza di attività didattico-scientifiche; possono essere integrali (di ridotta ampiezza), oppure orientate (vi sono consentite interferenze di ordine agrosilvopastorale) o infine speciali (i vincoli riguardano un determinato bene da tutelare: particolarità botaniche, zoologiche, geologiche, archeologiche, etnologiche, ecc.). Per i parchi naturali invece la protezione è meno rigorosa e sono contemplati ad esempio il recupero e la riqualificazione delle attività locali, e i flussi di visitatori. Quanto alle aree attrezzate, esse sono in sostanza parchi naturali provvisti però di attrezature per la ricreazione o per le attività culturali.

I vincoli, a parte i divieti di cacciare animali, effettuare consistenti movimenti di terra e sfruttare cave, non sono affatto rigidi e anzi per questo motivo si sono avute lamentele da parte dei protezionisti più esigenti. Si possono aprire strade per attività agrosilvopastorali (L.R. 66/80, art. 9): anziché il sindaco, è il Presidente della Giunta Regionale a concedere l'autorizzazione. Si possono costruire o riattare fabbricati rurali, secondo le norme urbanistiche del Comune di competenza. E' regolato il taglio dei boschi e non si possono recidere alberi d'alto fusto senza permesso (come del resto fuori dai parchi), che va richiesto anche in questo caso non al sindaco ma al Presidente

della Giunta Regionale. E' vietato (come del resto altrove, se non sui tracciati a ciò destinati) l'uso di mezzi fuoristrada, salvo che per quelli adibiti ad attività agrosilvopastorale, soccorso, ecc. E' previsto il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e anzi, per prevenire e limitare tali danni, si sono istituzionalizzati piani di abbattimento di taluni ungulati troppo numerosi e invadenti. L'agricoltura, come verrà illustrato più in dettaglio in paragrafi successivi, non è sottoposta a particolari penalizzazioni, in armonia con i dettati della L.R. 43/75 (Norme per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali) che precisa come le pratiche agricole si possano esercitare "nelle forme e nei terreni entro cui tali attività sono attualmente praticate oppure sono previste dai piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati".

Strumento di supporto alla politica regionale dei parchi è il Comitato tecnico-scientifico, insediato il 6 novembre 1985: esso comprende 22 esperti (tutti docenti dell'Università e del Politecnico torinese) di 10 discipline: due veterinari, tre zoologi, tre botanici, tre forestali, tre agronomi, tre geologi, due architetti, uno storico, un geografo e un archeologo.

Dopo il secondo e ultimo aggiornamento (compiuto il 22 marzo 1985 e cioè verso la fine della 3^a legislatura regionale) e dopo la recente creazione di altri 4 parchi, ammontano a 37 i parchi e riserve regionali già istituiti in Piemonte (sarebbe più esatto dire che sono state tutelate a parco 37 delle aree individuate dal piano specifico). Con talune aggregazioni effettuate, i parchi sono in realtà 33: infatti le riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit sono inglobate nel parco naturale delle Lame del Sesia, la r.n.s. di Rocca S. Giovanni-Saben nel p.n. dell'Argentera, e le aree protette della Val Mastallone fanno tutt'uno con il p.n. dell'Alta Val Sesia): quasi una metà dei parchi esistenti in Italia e circa un 5% della superficie territoriale. Assommando anche la superficie del P.N. Gran Paradiso ricadente in Piemonte, e quella delle due riserve naturali statali (Val Grande e M. Mottac), si raggiungono circa 160.000 ettari, pari al 6,2% del territorio (in Italia ne è protetto il 2,6%, anche se il semplice dato percentuale non ha molto significato). Della superficie protetta, oltre il 70% giace in zone montane e più del 26% in pianura (non viene affrontato in questa sede il tema di altre aree protette esistenti in Piemonte, costituite da oasi faunistiche e parchi provinciali -sovente estesi ciascuno per parecchie centinaia di ettari-, nonché da altre superfici di enti e di privati).

PARCHI E RISERVE GIA' ISTITUITI

N.	DENOMINAZIONE	PROV.	LEGGE ISTIT.	TIPO DI TUTELA	NOTE
1.	Alpe Veglia	NO	14/78	Parco natur.	
2.	Bosco del Vaj	TO	29/78	Ris.nat.spec.	
3.	Valle del Ticino	NO	53/78	Parco natur.	
4.	La Mandria (Parco Regionale)	TO	54/78	Area attrezz.	
5.	Lame del Sesia	VC-NO	55/78	Parco natur.	Comprende 6. e 7.
6.	Isolone di Oldenico	VC-NO	55/78	Ris.nat.spec.	Inclusa in 5.
7.	Garzaia di Villarboit	VC	55/78	Ris.nat.spec.	Inclusa in 5.
8.	Alta Valle Pesio	CN	84/78	Parco natur.	
9.	Alta Val Sesia	VC	18/79+42/85	Parco natur.	Comprende 33.
10.	Garzaia di Valenza	AL	51/79	Ris. natur.	
11.	Capanne di Marcarolo	AL	52/79	Parco natur.	
12.	Bosco e Laghi di Palanfrè	CN	66/79	Ris. natur.	
13.	Sacro Monte di Crea	AL	5/80	Parco natur.	
14.	Parco Burcina	VC	29/80+27/85	Ris.nat.spec.	
15.	Sacro Monte di Varallo	VC	30/80	Ris.nat.spec.	
16.	Rocchetta Tanaro	AT	31/80	Parco natur.	
17.	Sacro Monte di Orta	NO	32/80	Ris.nat.spec.	
18.	Orrido e Staz. di Leccio di Chianocco	TO	34/80	Ris.nat.spec.	
19.	Val Troncea	TO	45/80	Parco natur.	
20.	Laghi di Avigliana	TO	46/80	Parco natur.	
21.	Lagoni di Mercurago	NO	47/80	Parco natur.	
22.	Rocca di Cavour	TO	48/80	Parco natur.	
23.	Gran Bosco di Salbertrand	TO	51/80	Parco natur.	
24.	Argentera	CN	65/80+52/84	Parco natur.	Comprende 30.
25.	Orsiera - Rocciavrè	TO	66/80	Parco natur.	
26.	Le Vallere	TO	37/82	Area attrezz.	
27.	Madonna della Neve sul Monte Lera	TO	38/82	Ris.n.integr.	
28.	Collina di Rivoli	TO	25/84	Area attrezz.	
29.	Palude di Casalbeltrame	VC	26/84	Ris. natur.	
30.	Staz. Juniperus phoenicea Rocca S. Giovanni-Saben	CN	52/84	Ris.nat.spec.	Inclusa in 24.
31.	Valleandona e Val Botto	AT	23/85	Ris.nat.spec.	
32.	La Bessa	VC	24/85	Ris.nat.spec.	
33.	Val Mastallone	VC	42/85	Parco natur.	Incluso in 9. (non istituito come tale)
34.	Monte Fenera	VC-NO	22/87	Parco natur.	
35.	Garzaia di Boscomarengo	AL	50/87	Ris.nat.spec.	
36.	Oasi di Crava - Morozzo	CN	49/87	Ris.nat.spec.	
37.	Sacro Monte della S.S. Trinità di Ghiffa	NO	51/87	Ris.nat.spec.	

Il riparto per tipo di tutela comprende 17 parchi naturali, 17 riserve naturali (delle quali 13 speciali e 1 integrale; 3 sono inglobate in parchi naturali e 1 svolge anche funzioni di area attrezzata) e 3 aree attrezzate.

Delle 52 aree protette contenute nell'ultimo aggiornamento del Piano regionale dei parchi, ne rimangono dunque da realizzare una quindicina. Altre 10 che erano inserite nel piano, sono state stralciate e rinviate a nuovo esame. E' avviato anche l'iter per taluni ampliamenti di parchi esistenti.

AREE DI CUI E' AVVIATO L'ITER ISTITUZIONALE

1.	Alpe Devero	NO
2.	Fondo Toce	NO
3.	Pian del Rosa	NO
4.	Baraggia Vercellese	VC
5.	Garzaia di Carisio	VC
6.	Bosco della Partecipanza di Trino	VC
7.	Oasi faunistica di Cascina Bava	VC Ris.nat.spec.
8.	Sacro Monte di Bielmonte	TO
9.	Superga	TO
10.	Parco del Castello di Stupinigi	TO
11.	Parco del Castello di Santena	TO
12.	Fascia fluviale del Po 1	TO-AL
13.	Fascia fluviale del Po 2	AL
14.	Parco del Castello di Racconigi	CN
15.	Ciccia del Villar	CN

AREE RINViate A NUOVO ESAME

1.	Lago di Viverone	TO-VC
2.	Lago di Candia	TO
3.	Gimont-Thuras-Argentiera	TO
4.	Rocche dei Roero	CN
5.	Tenuta reale di Pollenzo	CN
6.	Parco archeologico di Benevagienna	CN
7.	Castelmagno	CN
8.	Bosco delle Navette	CN
9.	Alta Val Borbera	AL
10.	Pian Castagna	AL

Le associazioni ambientaliste non hanno mancato di segnalare altre aree di grande valore ambientale e scientifico ancora escluse. Italia Nostra (che ha denunciato una ripresa di vigore del mito dello sviluppo esponenziale e un arretramento della politica di difesa ambientale della nostra Regione e in particolare dei parchi regionali, fenomeni

verificatisi con il mutamento di clima politico) lamenta che non si sia ancora intrapresa la salvaguardia di aree come la Serra d'Ivrea, la Val Grande (per la parte non compresa nelle due riserve naturali statali), la Valle Strona di Ghemme, la zona della Sacra di S. Michele, il Gruppo del Monviso, il sottogruppo Mongioia-Marchisa, l'Alta Val Maiara, i Prati del Vallone (Pietraporzio), il Vallone del Puriac, l'Alta Val Tanaro, le Langhe, l'Alta Valle Bormida, l'Oasi del Tanaro. Oltre ad alcune delle precedenti, Federnatura per bocca dell'allora vicepresidente W. Giuliano aveva ricordato anche la collina morenica di Rivoli. Pro Natura Biellese ha caldeggiauto la tutela dell'Alta Val Sessera, facilitata dall'assenza di residenti e di colture agricole. E fra le altre aree che erano state a suo tempo suggerite ci sembra opportuno ricordare le Valli Otto e Vogna e infine il Bosco dell'Alevè, sulla cui protezione si è acceso recentemente un dibattito in Val Varaita.

Per quanto riguarda i piani paesistici previsti dalla L. 431/85, come si è detto il quadro piemontese non è ancora completo. Può comunque già delinearsi un massiccio coinvolgimento in tale tematica tutelativa, poiché a stretta norma di legge (e cioè tenuto conto che sono interessate la fascia montana oltre i 1600 m, quella appenninica oltre i 1200 m, le sponde fluviali e lacuali per 100-300 m di larghezza, boschi, zone umide, ecc.) rimarrebbe sottoposto a vincolo protettivo un 70-75% della superficie piemontese. Si deve peraltro tener conto che la maggior parte di tale superficie è situata in zone montane, dove l'agricoltura riveste ormai scarso peso e dove essa non può subire conseguenze economiche per effetto dei vincoli che saranno posti. Cospicua è anche la parte vincolata situata lungo le sponde di corsi d'acqua e laghi, ma anche in questo caso l'agricoltura non dovrebbe avere handicap di rilievo, qualora beninteso non miri ad appropriarsi di aree la cui destinazione naturale è golenale; sovente la fascia di tutela non ricopre in pianura neppure l'area di massima esondabilità. Quanto al bosco, la definizione di questa copertura vegetale ai fini protettivi esclude di per sé i pioppieti.

Si nutrono timori circa l'effettiva tutela di aree così vaste. Già ora i meccanismi burocratici appaiono paralizzanti. Nella nostra regione sono state depositate migliaia di pratiche da esaminare ai fini della L. 431/85, senza contare la mole di quelle concernenti il condono edilizio nelle zone vincolate, e per la maggior parte di esse sono previsti iter lunghi. E' allo studio un disegno di legge (D.D.L. 233 del 18.3.1987) che oltre a definire criteri attuativi della L. 431 propone deleghe ai Comuni, nell'intento di decentrare richieste di autorizzazione che ora

ingolfano i competenti uffici regionali.

Anche dando per scontato che si pervenga presto ad attuare normative operanti al riguardo (come si è riferito al paragrafo precedente, tale eventualità non è affatto vicina), se si esaminano in dettaglio realtà concrete non appaiono per l'agricoltura eventuali intralci se non in un numero di casi limitato e poco influente. Un caso è costituito dal vincolo di inedificabilità (ovviamente anche per costruzioni ad uso agricolo) valido nei primi 100 metri della fascia fluviale quando essa è fissata in 150 metri (quando essa è di 150-300 m è necessaria, per edificare, un'autorizzazione regionale); a proposito della fascia di rispetto lungo le sponde dei laghi, va notato che non è affatto chiaro giuridicamente se si debbano intendere laghi anche gli specchi d'acqua artificiali, come i laghetti collinari, gli invasi ottenuti con dighe, le buche di cave di sabbia riempite d'acqua e simili. Altro caso di potenziale limitazione all'agricoltura è costituito dalla regolamentazione degli scavi profondi, tra cui i grossi sbancamenti, spianamenti, scassi per impianti di colture arboree e di pioppeti: è necessaria l'autorizzazione per effettuarli nella fascia di rispetto delle acque pubbliche, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle zone di interesse archeologico (anche presunto): si tratta comunque di vincoli che in buona parte esistevano già, prima che fossero ribaditi dalla L. 431. Altre limitazioni possono riguardare le zone sottoposte ad uso civico (che peraltro la legislazione rende alquanto difficili da definire), zone comunque molto marginali e dove le utilizzazioni agricole non corrono rischi di venire toccate essendo per lo più a pascolo.

In definitiva, per ciò che concerne l'agricoltura la L. 431/85 (anche nell'ipotesi in cui essa possa divenire operante a tutti gli effetti) non lascia percepire apprezzabili elementi di impatto e non pare possa occasionare conseguenze economiche di un qualche rilievo. Con ciò non si intende peraltro minimizzare: l'indiscriminata e generalizzata applicazione di vincoli ha prodotto (giova ripeterlo) danno e disagio alle collettività montane con coinvolgimento, ove presenti, anche degli agricoltori, degli allevatori, degli addetti ad attività agrosilvopastorali, in modo diretto e indiretto.

5. GLI ATTEGGIAMENTI VERSO L'AGRICOLTURA NEI PARCHI PIEMONTESI

Si è già accennato ai criteri ispiratori dei parchi regionali piemontesi, al fatto che il Piano dei parchi prevede interventi per uno

sviluppo economico degli stessi e all'attenzione che è stata riposta al riguardo anche per le possibilità offerte dalle attività agrosilvopastorali. Più in dettaglio si può esaminare per sommi capi come la materia sia stata trattata in sede di leggi istitutive dei parchi.

Già le prime leggi istitutive sono esplicite nell'indicare tra le finalità il promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, la promozione e valorizzazione delle attività agrosilvopastorali, "qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo montano, indispensabile fattore per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici". Così si esprimono le leggi dei parchi dell'Alpe Veglia, Alta Valle Pesio, Alta Val Sesia, Bosco e Laghi di Palanfrè, Val Troncea, Rocca di Cavour (non vi si parla ovviamente di attività pastorali), Gran Bosco di Salbertrand, Argentera, Orsiera-Rocciavrè.

Alla promozione e valorizzazione delle attività agricole e forestali accennano esplicitamente le leggi dei parchi o riserve del Bosco del Vaj, Lame del Sesia e sue riserve speciali, Rocchetta Tanaro, Fenera ("garantendo le cure culturali"), Bessa ("anche attraverso forme di incentivazione che consentano il recupero di attività e di coltivazioni ora abbandonate o parzialmente abbandonate"). Per i parchi de La Mandria e di Avigliana l'obiettivo è di promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti, per quello delle Capanne di Marcarolo "promuovere e incentivare le attività produttive locali che siano compatibili con la valorizzazione dell'ambiente e prevalentemente le attività agro-silvo-pastorali e turistiche", in un quadro di promozione dello sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali. Anche nel parco del Ticino ci si propone di "operare per la difesa e salvaguardia dell'impresa agricola, per il razionale utilizzo di tutta la zona e il recupero delle terre incolte e a vocazione agricola in armonia con i piani agricoli zonali".

Talvolta i termini sono più generici ma sono offerte valide garanzie: così per i parchi di Crea (ammesse le attività agricole nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticate), di Vallean-dona e Val Botto (garantire la continuità delle attività agricole), delle Vallere e di altri minori; oppure non si accenna all'agricoltura se questa non è presente e si parla di valorizzare solo le eventuali attività forestali: Burcina, Collina di Rivoli, Chianocco, Varallo, Orta, M. Lera, S. Giovanni-Saben e altri casi. Nel parco dei Lagoni di Mercurrago una finalità è anche quella di "operare per la difesa e la salva-

guardia dell'impresa agricola e zootecnica", ma soltanto se a carattere non industriale.

Nella riserva naturale della Palude di Casalbeltrame le attività agricole sono salvaguardate nella parte individuata come riserva naturale orientata (ed è ovvio), mentre nella Garzaia di Valenza i delicati equilibri ecologici di una parte della riserva naturale orientata (comunque di limitata ampiezza) hanno portato al divieto in tale luogo di ogni attività agricola. Ma in questa stessa riserva naturale l'agricoltura è soggetta a determinate limitazioni, quali sono previste dallo specifico Piano naturalistico: non si possono coltivare piante di specie differente da quelle attualmente in uso, né impiantare risaie o ulteriori colture cerealicole, scavare nuovi canali di drenaggio o approfondire quelli esistenti, fare trattamenti antiparassitari per nebulizzazione contro gli insetti xilofagi, usare per i trattamenti pompe ad alta pressione caricate con taluni prodotti chimici, impiegare nei reimpianti di pioppetti il clone I214, introdurre pecore nei pioppetti (talune norme sono peraltro rese inoperanti dal progresso tecnologico; ad esempio l'industria chimica escogita continuamente antiparassitari a base di prodotti nuovi, così come la sperimentazione introduce nuovi cloni di pioppo: l'I214 è già superato. Talvolta l'inoperabilità deriva anche dall'impossibilità di dare alle norme un'interpretazione inequivocabile: a proposito delle pompe ad alta pressione ad esempio sarebbe necessario stabilire criteri di stretta distinzione tra alta e bassa pressione).

Per quanto riguarda le attenzioni verso l'agricoltura che le leggi dei parchi si sono premurate di mettere in luce, va rilevato che anche all'atto pratico è riscontrabile una buona rispondenza da parte delle amministrazioni dei parchi stessi verso tali azioni.

Riguardo alle limitazioni poste all'uso di antiparassitari, va sottolineato come in qualche caso si sia rinunciato a metterle in atto, quando non esistevano pericoli gravi per la fauna, quando non si trattava di fenomeni ampi e diffusi e quando infine il parco era costituito da un'area relativamente ridotta situata in un contesto agricolo uso a praticare tutte le tecniche atte a conseguire i maggiori risultati economici possibili. Come si può infatti vietare, ad esempio, un diserbante in una piccola area circondata da risaie e subissata essa stessa da inquinamento che giunge dall'esterno?

Oltre alle restrizioni nel campo delle scelte produttive (dove esse vigono) e ai danni a causa della mancata possibilità di modificare le infrastrutture aziendali (eventualità quest'ultima che, è bene preci-

sarlo, riguarda in genere le grosse aziende che praticano un'agricoltura di tipo "industriale"), si lamentano poi conseguenze economiche negative dovute a perdite di produzione causate da flussi troppo invadenti di visitatori, oppure provocate dalla presenza dei selvatici. Nel capitolo seguente si cercherà di pervenire a una prima individuazione territoriale e ad una valutazione qualitativa di tali fenomeni.

Nei parchi montani sono soprattutto i grossi erbivori selvatici a creare problemi, come pure (e più marcatamente) nel parco di pianura della Mandria. Purtroppo, in una situazione in cui si sono rotti gli equilibri faunistici naturali (sono infatti scomparsi i predatori che erano in grado di contenere l'eccessivo sviluppo numerico degli erbivori), sono stati introdotti selvatici per i quali è vietata la caccia (cervo e capriolo), o alla cui capacità di produrre danno alle colture si unisce una discreta prolificità (cinghiale). In teoria, sono previsti indennizzi per i danni sia nei parchi che fuori parco, e piani di abbattimento per mantenere i branchi entro accettabili limiti numerici e di sanità, ma il problema appare ormai aggravato da un complesso di fattori che ostacolano il conseguimento dei fini che ci si era proposti. I danni, in linea generale, vengono liquidati quando il loro pagamento è di pertinenza delle amministrazioni dei parchi (insorgono però ugualmente lamentele da parte di agricoltori che hanno motivo di preferire un bene intatto ad uno danneggiato e risarcito); quando la liquidazione spetta ai competenti organi provinciali, possono invece insorgere difficoltà burocratiche che si ritorcono a svantaggio della parte lesa per più di un aspetto. Inoltre l'entità dei danni si sta dilatando al punto da superare le disponibilità finanziarie predisposte all'uopo. Per ciò che riguarda i piani di abbattimento, essi devono sottostare a condizioni che ne limitano fortemente l'efficacia. Innanzitutto, i piani sono osteggiati dalle associazioni protezioniste, che con discreta probabilità di successo ne fanno fallire l'attuazione. Quando pure riescono ad essere intrapresi, i piani stessi incontrano entro i parchi molte difficoltà ad essere portati a compimento: basti citare tra le cause il fatto che si tratta di eliminare taluni soggetti con determinate caratteristiche che ne sminuiscono il valore biologico, senza l'uso di cani né in modo da creare disturbo alla fauna del parco, entro un certo numero di settimane. E' perciò ben difficile che alla scadenza dei termini un piano selettivo venga completato, entro un parco; buone sono invece le probabilità di riuscita fuori parco, quando ne sia data l'opportunità di esecuzione.

Nel campo delle restrizioni poste all'agricoltura nei parchi di

pianura, è piuttosto la pioppicoltura a essere toccata, data l'estensione delle aree goleinali (sono una decina i parchi e riserve che si estendono in ambiente acquatico o umido). A riguardo del pioppo, è bensì necessaria l'autorizzazione all'impianto (che in genere è concessa, specie se si tratta di reimpianto) e sono richieste limitazioni nei trattamenti antiparassitari, ma sono ovviamente consentiti (a differenza delle altre specie forestali) senza richiesta di autorizzazione gli abbattimenti, purchè beninteso essi non avvengano nei periodi di nidificazione dell'avifauna. Per ciò che si riferisce alle aree umide una limitazione importante è certamente quella che inibisce operazioni di bonifica, allo scopo di mantenere le caratteristiche peculiari di tali aree; va peraltro considerato che un corretto uso del territorio dovrebbe impedire ovunque (e non solo nei parchi) che vengano messe a coltura aree di cospicuo interesse naturalistico ed anche di importanza idrogeologica (come le fasce goleinali).

Per quanto riguarda l'impiego di mezzi di lotta antiparassitaria meno brutali, va peraltro considerato che è in atto una presa di coscienza volta a far recuperare in generale (e cioè anche al di fuori dei parchi) all'agricoltura un ruolo "ecologico" che sino a tempi recenti essa aveva, prima che l'esasperato produttivismo la facesse deviare (vedasi ad esempio l'uso di taluni diserbanti che hanno inquinato le falde acquifere) dai binari d'un corretto equilibrio con l'ambiente, sia pure in un quadro di responsabilità che, prima dell'agricoltura, vede coinvolti l'industria chimica e gli enti preposti alla sanità.

Recentemente la Regione Piemonte ha disposto un regime speciale di aiuti per gli agricoltori che operano in zone soggette a vincoli di tutela ambientale, paesaggistica o naturalistica, concedendo con la L. 44 del 28 ottobre 1986 (emessa per l'applicazione nella nostra regione del regolamento CEE 797/85 e per armonizzare al medesimo gli aiuti della L. 63/78) preferenza prioritaria nelle provvidenze, analogamente ai criteri in vigore per le zone agricole svantaggiate. Anche l'indennità compensativa contemplata per queste ultime zone è stata estesa ai territori a parco o comunque soggetti ai vincoli di tutela di cui sopra.

CAPITOLO II

LE CONSEGUENZE ECONOMICHE PER LE AZIENDE AGRICOLE NELLE AREE A PARCO

In questa sede ci si propone di individuare preliminarmente in quali aree protette l'agricoltura subisca conseguenze economiche per effetto dei vincoli vigenti o per altre cause connesse con la protezione; dove tali conseguenze sono presenti, si cercherà intanto di circoscrivere i termini del problema e di chiarire le cause determinanti.

1. PARCHI IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITA' AGRICOLE DI SCARSO RILIEVO

I parchi piemontesi in cui si può notare un'agricoltura che non sia di trascurabile rilievo non sono certamente molti.

In una quindicina di parchi e riserve non esiste agricoltura, o essa è praticata in modo irrilevante, oppure non risente negativamente del fatto di svolgersi in aree protette: così per i Sacri Monti di Ghiffa, Orta, Varallo e Crea, per la Burcina e la Bessa, per le piccole aree del M. Lera, della Collina di Rivoli, di Chianocco, della Rocca di Cavour, del Bosco del Vaj, delle Vallere, di Rocca S. Giovanni-Saben, ed anche di Rocchetta Tanaro (dove i pioppi, pur presenti, non ricevono cure culturali) e dei Lagoni di Mercurago (dove gran parte dei terreni agricoli sono prativi e legati a un allevamento ippico che si auspica permanga). Tra i parchi non regionali omologabili ai precedenti, si possono includere le due riserve naturali statali della Val Grande e del M. Mottac (per le quali si parla di avanzamento a parco nazionale).

In qualche parco di area umida (Lame del Sesia, Palude di Casalbeltrame, Oasi di Crava-Morozzo e altri) la presenza di avifauna

(anatidi e fagiani) procura qualche danno alle colture da granella, che peraltro pare non incontri difficoltà ad essere risarcito (tra l'altro, gli agricoltori di Casalbeltrame, dopo il passaggio della Palude da oasi provinciale a riserva naturale regionale, non lamentano più la mancata liquidazione dei danni).

La presenza di pioppetti in più casi è ininfluente, a causa del forte frazionamento e della mancanza di trattamenti, mentre talvolta (come nel caso delle Lame del Sesia e delle sue due riserve collegate) la stessa sopravvivenza della coltura è messa in forse dal substrato inidoneo.

Altri parchi, pur molto estesi, sono ubicati in zone montane dove sopravvive un'agricoltura interessata soprattutto all'utilizzazione dei pascoli e alla zootecnica: gli interessi agricoli e quelli protezionistici non sono in questi casi in contrasto, salvo i casi di danneggiamenti e di sottrazione di prodotto agricolo da parte dei grossi selvatici, casi per i quali sono peraltro previsti risarcimenti, che saranno assicurati almeno fino a quando l'entità dei danni non sarà ingente (l'eventualità che i budget predisposti all'uopo siano insufficienti è tutt'altro che remota, anche per i parchi di montagna. Ad esempio, la cotica di un pascolo entro il parco dell'alta Valle Pesio è stata daneggiata dai cinghiali al punto che nel 1988 andrà ridotto di 50 capi il carico dell'alpeggio. Il moltiplicarsi di tali danni, ove sia richiesto il risarcimento, porterà a superare i tetti prefissati). Si è già riferito come i Parchi siano interessati al mantenimento delle attività agropastorali tradizionali, che favoriscono ristrutturando gli alpeggi e apportando migliorie e servizi, auspicando l'individuazione di indirizzi e di tecniche più validi, l'istituzione di assistenza tecnica, la promozione della richiesta di prodotti tipici locali, la sperimentazione di nuove colture (per es. piante officinali), ecc. Attività indesiderate sono il pascolo libero e talvolta quello di caprini e ovini, come pure le ristrutturazioni di edifici in modi non consoni al paesaggio, il non tenere sotto controllo i cani dei pastori, il lasciar defluire deiezioni verso i rii. Limitazioni sono previste nei riguardi di usi poco corretti dei pascoli da parte di margari forestieri che si mostrano inadempienti per le pratiche volte a mantenere in efficienza la risorsa pascolo e che tendono a non rispettare il giusto carico di bestiame e le norme relative all'introduzione di bestiame che sia sano: si tratta comunque di precauzioni che andrebbero usate anche per la generalità dei pascoli alpini. A questa categoria appartengono i parchi dell'Alpe Veglia, dell'Alta Val Sesia e Val Mastallone, del Gran Bosco di Salbertrand, dell'Orsiera-Rocciavrè e

della Val Troncea, dell'Argentera, del Bosco e Laghi di Palanfrè, dell'Alta Valle Pesio e delle Capanne di Marcarolo, che nel loro insieme ricoprono una parte cospicua della superficie piemontese a parco; vi va aggiunta anche la porzione piemontese del P.N. Gran Paradiso, dove i problemi creati dal recente abbassamento dei confini del parco non paiono coinvolgere se non marginalmente la scarsa agricoltura presente.

Tra le aree di cui è avviato l'iter istituzionale, appartengono al gruppo di quelle con agricoltura poco rilevante o nulla i parchi dei castelli di Santena e Racconigi, il Sacro Monte di Bielmonte, Superga, Pian del Rosa, la Garzaia di Carisio, l'Oasi faunistica di Cascina Bava e l'area dei Ciciu del Villar. Fa parte della categoria dei parchi alpini l'area dell'Alpe Devero.

Si prescinde in questa sede dai danni che la presenza di un parco (o meglio della sua fauna) può produrre ad altri beni del settore primario, come ad esempio al bosco. E' eclatante il caso del Gran Bosco di Salbertrand, dove l'abnorme concentrazione di cervi che si è venuta determinando produce danni molto seri, che si estendono anche all'intero patrimonio boschivo comunale e privato dell'alta Valle di Susa; i danneggiamenti sono provocati sia dagli ungulati stanziali nell'area protetta (che però sono ormai una minoranza), e sia da quelli che dall'originario nucleo del Gran Bosco si sono irradiati in un ambito territoriale alquanto ampio e in ulteriore espansione anche nelle valli vicine. Si è obiettato che il legname è sempre meno appetito dall'industria locale (difatti molte aste di abbattimento vanno deserte), ma non per questo si dovrà permettere che l'ambiente boschivo continui a essere danneggiato in modo così drastico.

Un problema che riguarda i boschi delle aree tutelate, e che in qualche parco è presente, consiste nelle difficoltà che vengono frapposte alle utilizzazioni forestali quando si tratta di alberi di grande portamento: vengono a scontrarsi gli opposti interessi del parco da un lato (che ambisce a mantenere elementi particolarmente qualificanti), e dei proprietari dall'altro, interessati all'abbattimento di piante mature da cui si può conseguire un discreto ricavo. Tale discorso esula dall'ambito agricolo, ma diviene pertinente nei casi non infrequenti in cui i proprietari, nell'intento di ottenere dal bosco un reddito meno dilazionato, tendono a trasformare il bosco stesso in pioppeto. Ugualemente, è diffusa la propensione (certamente non positiva dal lato ecologico e del paesaggio d'un parco) ad eliminare ogni alberello che non sia di pioppo, rinunciando ad allevare e poi ceduare polloni delle specie fo-

restali nostrane. In tali casi, l'opportunità di risarcire gli utilizzatori del mancato ricavo (ove intervengano divieti volti a mantenere il bene desiderato nell'ottica di parco), si scontra con gli oneri derivanti da un ampliarsi del problema, quando da casi non numerosi si passi a una diffusa generalizzazione: tutti i proprietari di boschi entro un parco ambirebbero infatti a un indennizzo per rinunciare a un'ipotetica trasformazione in pioppeto.

2. I PROBLEMI DELLE AREE A PARCO CON IMPORTANTE ATTIVITA' AGRICOLA

I parchi in cui è presente un'agricoltura di un certo peso, suscettibile di essere penalizzata dal fatto di svolgersi in aree protette, possono essere divisi in due categorie con problematiche diverse: quelli in cui l'attività agricola consiste prevalentemente nella pioppicoltura, e quelli in cui è praticata invece un'agricoltura differenziata in una pluralità di indirizzi culturali.

Alla prima categoria appartengono parchi di aree umide e soprattutto la Garzaia di Valenza, e in parte i parchi del Ticino e dei Laghi di Avigliana. Alla seconda i parchi della Mandria, di Valle An-dona-Val Botto e del Monte Fenera (per questi due, non ancora fonte di impatti sull'agricoltura, è prematuro esprimere giudizi), e in parte quelli del Ticino e dei Laghi di Avigliana. Per quanto riguarda le aree di cui è avviato l'iter istituzionale, sono interessati all'agricoltura o quanto meno alla pioppicoltura i parchi di Fondo Toce, della Baraggia Vercellese, del Bosco della Partecipanza e soprattutto quelli della Fascia fluviale Po 1 e Po 2.

La pioppicoltura in aree a parco presenta non pochi problemi, che hanno portato a regolamentazioni più o meno penalizzanti per il settore. Già si è accennato ai divieti in ordine all'impiego di cloni sensibili agli attacchi parassitari, di prodotti chimici particolarmente tossici contenuti negli antiparassitari, di pompe ad alta pressione o di tecniche di trattamento che comportino usi massivi di prodotto (come la nebulizzazione contro gli xilofagi), nonché di introdurre ovini nei pioppi. Si possono aggiungere gli ovvii divieti di abbattimento durante i periodi di nidificazione degli uccelli palustri, talvolta l'inibizione a impiantare pioppi su greti in via di colonizzazione da parte di bosco autoctono a partire dalla vegetazione pioniera (Lame del Sesia), o su superfici attuali a bosco o arbusteto o incolto (Ticino), o

in superfici che non siano di reimpianto. Nonostante lo scarso gradimento o l'avversione per il pioppeto, i responsabili dei parchi si sono tuttavia sforzati di trovare un modus vivendi con tale coltura. Ne fa fede quanto predisposto per la riserva della Garzaia di Valenza (ivi il 70% della superficie è a pioppeto specializzato), dove si cerca di far usare cloni euroamericani resistenti alla marssonina e all'afide laniero, di far lavorare il suolo a fini preventivi, di far allargare il sesto d'impianto per favorire maggior aerazione con minor ristagno di umidità, di convincere a evitare i trattamenti se l'infestazione è troppo massiccia o ad usare pompe a bassa pressione o antiparassitari meno tossici o la lotta localizzata contro qualche parassita, mentre si confida in ulteriori sperimentazioni sia alla ricerca di cloni resistenti e nello stesso tempo produttivi, e sia di sistemi di lotta biologica.

Per inquadrare obiettivamente il problema della pioppicoltura in aree a parco situate lungo i fiumi, è doveroso peraltro soffermarsi brevemente su due considerazioni. Una riguarda i divieti: come si è già accennato, le disposizioni che inibiscono l'impiego di taluni cloni di pioppo e di certi prodotti chimici di base hanno in pratica validità limitata o nulla, poiché la sperimentazione opera in modo da rendere facilmente superate le norme emesse; quanto alle pompe per l'irrorazione degli antiparassitari, la mancanza di criteri per definire esattamente i limiti tra alta e bassa pressione rende facilmente impugnabili da parte dei pioppicoltori eventuali provvedimenti contro presunte trasgressioni ai divieti del parco.

Una seconda considerazione si riferisce al fatto che la pioppicoltura non solo si è andata estendendo a danno di boschi riparii e di foreste planiziali (in assenza di disposizioni atte a proteggere quei tipi di bosco naturale), ma tende a occupare quanto più possibile aree di golena e greti, agendo quale punta di diamante per il successivo insediamento di colture agricole erbacee, per difendere le quali dalle esondazioni verrà poi invocata e sovente ottenuta la costruzione di arginature. In tal modo viene a prodursi una progressiva canalizzazione del corso d'acqua (è il caso del Po e di suoi grandi affluenti), con aumento della velocità di corrievazione e con mancato effetto di laminazione delle piene, che non possono più espandersi nelle fasce goleinali; ciò senza contare gli effetti ecologici e paesaggistici della distruzione del caratteristico ambiente ripario, della scomparsa di preziose aree di rifugio per la fauna selvatica e dell'aumento del carico inquinante, dovuto all'impiego di pesticidi, proprio in vicinanza delle acque.

Il problema dell'invasione di aree rivierasche, appunto, riguarda

anche l'agricoltura vera e propria. Ad esempio nel territorio della Garzaia di Boscomarengo il bosco originario è stato recentemente abbattuto (salvo un'area molto ridotta) per far posto al seminativo, e la cerealicoltura si è estesa sino alla riva dell'Orba eliminando tutta la vegetazione di sponda. Gli agricoltori ora aspireranno ad essere risarciti per i danni che potranno essere indotti dalla tutela a parco dell'area, ma non si può fare a meno di considerare come siano poco razionali talune scelte in ordine all'uso del territorio, tanto più in un quadro europeo di eccedenze agricole e di politiche volte a incoraggiare addirittura l'abbandono dell'agricoltura su una parte dei terreni.

Se i problemi della pioppicoltura sono più generalizzabili, quelli delle aree più propriamente agricole dei parchi sono diversi e maggiormente differenziati: è opportuno affrontarli caso per caso, sia pure per sommi capi, e limitatamente alle situazioni (non numerose) in cui la questione riveste un'importanza emblematica. In qualche caso infatti, relativo a danni procurati dalla fauna, non esistono motivi di lagnanza riguardo ai risarcimenti, oppure si è cercato di svolgere opera preventiva (danni da roditori) distribuendo gratuitamente reti-celle protettive.

2.1. Il Parco del Ticino

Nel parco del Ticino, data la vastità del territorio e la sua antropizzazione, si sono distinte varie aree a diverso grado di protezione. Le aree a riserva naturale speciale od orientata fruiscono di un regime di salvaguardia analogo a quello dei parchi; in esse non v'è agricoltura (si tratta di boschi e aree umide). Vi sono poi le aree attrezzate e di afflusso turistico, dove l'agricoltura può svolgersi nelle forme attuali e sui terreni odierni, così come vi sono zone dove si possono praticare la caccia e la pesca, in una concezione che ha voluto trovare un equilibrio tra la tutela della natura e le attività economiche e del tempo libero. Infine vi sono le aree di conservazione dell'agricoltura, dove vigono talune limitazioni: non sono consentiti nuovi allevamenti "non connaturati al regime agricolo della zona e comunque inquinanti" (come quelli suinicoli e ittici) né quelli che non conseguano un'autosufficienza alimentare di almeno il 60% (ciò allo scopo di escludere gli allevamenti a carattere industriale); le nuove costruzioni agricole dovranno sottostare a determinate caratteristiche, e le nuove abitazioni a determinati indici di fabbricabilità; è regolamentato l'impianto di pioppi anche per quanto riguarda le distanze

dai confini; sono vietate nuove cinte se non con siepi a verde di specie autoctone (ciò su tutto il territorio del Parco).

Purtroppo, il dilatarsi di un'agricoltura volta a massimizzare le produzioni e il reddito e incentivata da politiche CEE che stanno ormai divenendo deteriori, ha provocato nell'ambiente modificazioni poco gradite. In un ambito territoriale in cui i due terzi delle aree coltivate erano a marcite e a prati (particolarmente pregevoli nel paesaggio d'un parco), tali superfici si sono andate riducendo a vantaggio del mais e soprattutto in monocultura ripetuta a se stessa, mentre dall'in-dirizzo latte in molti casi si è passati a quello per la carne o alla vendita diretta del mais prodotto. Ciò ha provocato un appiattimento del paesaggio e il rischio di inquinamento delle falde acquifere con diserbanti e con il massiccio uso di azotati. Mentre si è vietata la coltura del mais lungo la strada paesistica del Parco per una profondità di 50 metri, si stanno studiando limitazioni verso l'espansione dello stesso mais e del pioppeto, per favorire la marcita e il prato, con provvedimenti che vanno dall'imporre distanze minime da strade e confini di proprietà a limiti nell'uso di diserbanti e antiparassitari e al mancato risarcimento dei danni provocati ai pioppi dai lepri e al mais dai fagiani.

In tali strategie, si è considerata (fatto molto importante) la necessità di risarcire gli agricoltori elargendo adeguate sovvenzioni per i minori introiti: ciò, purtroppo, anche quando essi seguono le linee di una moderna agricoltura che talvolta sono dannose all'ambiente, e anche quando si adeguano a politiche agricole (come quelle comunitarie) affette ormai da macroscopiche distorsioni. Ugualmente, si è ipotizzato di indennizzare gli agricoltori che, intenzionati a bonificare aree umide, vi rinuncino. Tuttavia, il generalizzarsi di talune scelte poco gradite per l'ottica di un parco induce a temere che siano necessari cospicui fondi per poter mantenere il paesaggio agrario nei limiti desiderati; in carenza di questi, non rimane che ricorrere a vincoli che però sarebbero penalizzanti per le aziende agricole dei parchi.

2.2. Il Parco dei Laghi di Avigliana

Il Parco dei Laghi di Avigliana è all'origine di problemi che interessano l'agricoltura di aree esterne al parco stesso, con aspetti particolari che comportano implicazioni aggiuntive rispetto alle consueti problematiche dei danni da selvaggina (i cinghiali sono presenti), della diffusione dei pioppi (non preoccupano invece i trattamenti

a frutteti e vigneti), e dell'esistenza di grossi allevamenti a carattere industriale (ne è presente uno, che si sospetta possa inquinare la Palude dei Mareschi, e che è delimitato da una cinta poco adatta al paesaggio d'un parco).

Il problema che ha esacerbato i rapporti tra Parco e agricoltori coinvolgendo anche una discreta fascia di abitanti locali, è quello del prelievo idrico a fini irrigui che il Consorzio delle Gerbole effettua per servire aree agricole verso Orbassano, attingendo dal Lago Piccolo (il cui livello di conseguenza si abbassa sino a 3 m in meno) e pompando in questo acque del Lago Grande. Poichè il Lago Grande è inquinato da scarichi fognari di Avigliana (si è calcolato che in un anno vi affluisca un carico inquinante e eutrofizzante pari a 80 q di azoto e 18 q di fosforo), una parte dell'inquinamento passa così nel Lago Piccolo. Gli emungimenti del Lago Grande ne provocano l'abbassamento sino a 2 m, per cui viene a mancare l'alimentazione idrica dell'attigua Palude dei Mareschi, pregevole area umida che rimane in tal modo quasi in secca e che, privata dei pesci e di altri divoratori di larve di zanzara, diviene fertilissimo campo di moltiplicazione di tali fastidiosi ditteri.

Allo scopo di evitare questi molteplici inconvenienti, il Parco ha proposto di costruire una diga sul torrente Romarolo onde invasare risorse idriche (circa 6 milioni mc) che permettano al Consorzio delle Gerbole di rinunciare agli attingimenti dai due laghi. Le difficoltà insorte nel cercare di realizzare tale progetto peraltro non sono di poca rilevanza, per cui la soluzione del problema non appare vicina. Ne fa le spese, intanto, il Parco: verso di esso continuano a levarsi non pochi malumori, mentre nei compiti di normale gestione di un'area protetta vengono a interferire incombenze e preoccupazioni piuttosto gravose per gli organi direttivi e amministrativi del Parco stesso.

2.3. Il caso de La Mandria

Il Parco Regionale de La Mandria presenta una realtà un po' diversa da quella della generalità dei parchi piemontesi. In primo luogo, essa consta di un parco vero e proprio in cui esistono un'area attrezzata e una fascia preclusa invece al pubblico, e di una fascia di preparco che interessa il territorio di 14 comuni. In secondo luogo, essa comprende nella stessa parte a parco terreni di proprietà regionale ma anche di privati. La tenuta ex-reale (nel parco vero e proprio) aveva e conserva ancora una cinta in muratura che con perime-

tro di moltissimi chilometri la isola dal resto.

Le aree di interesse naturalistico non riguardano il preparco, che in sostanza è stato creato per poter applicare vincoli onde impedire che speculazioni edilizie o d'altro tipo, già sul punto di operare, potevano parassitariamente sfruttare i pregi derivanti dalla vicinanza del parco, in una zona così vicina alla conurbazione torinese. Nel preparco si svolge un'agricoltura abbastanza vitale, ancorchè non sempre su terreni ad elevata fertilità naturale; nella proprietà regionale del parco si è invece privilegiato l'allevamento brado di parecchie centinaia di capi bovini da carne, con prati stabili e prati-pascoli, e sono anche praticati allevamenti di selvaggina. Le associazioni protezioniste lamentano il fatto che entro il parco continui la propria attività un impianto di sperimentazione autoveicoli della Fiat, società che ha progettato anzi la costruzione di una seconda pista di collaudo.

I divieti sia nel parco che nel preparco inibiscono nuove costruzioni che alterino i caratteri ambientali, nuove strade e cinte che non siano di siepe verde, la messa a coltura di aree a bosco (nel preparco si può invece recuperare alle colture terreni abbandonati, purchè non ricoperti da alto fusto), le alterazioni della geomorfologia con movimenti di terra. Gli allevamenti zootecnici devono essere autosufficienti per almeno il 60% dei mangimi e foraggi nel preparco, e per almeno il 70% nel parco. L'agricoltura è consentita nelle forme e nelle colture attuali; ogni nuova attività agricola e ogni variazione o ristrutturazione devono essere segnalate alla Giunta Regionale, che deve autorizzarle (se entro 4 mesi non è data risposta, l'autorizzazione è da ritenersi concessa). Non v'è qui il problema della pioppicoltura. In sostanza, non si possono ravvisare per l'agricoltura vincoli più stretti di quanto non avvenga in altri parchi, almeno sul piano normativo.

Tuttavia, serpeggia in una parte degli agricoltori un notevole malcontento per dover rinunciare ad aspettative (finanziariamente allettanti) che riguardano la cessione di terreni a fini edilizi, in un'area che per la sua posizione sarebbe molto appetita sia dai costruttori e sia dai potenziali nuovi residenti. Si tratta di un risentimento che forse non si sarebbe manifestato se gli animi non fossero esacerbati dai danni che, come vedremo, la fauna selvatica arreca all'agricoltura, e se dietro le quinte non operasse una certa azione sobillatrice svolta da speculatori interessati a operazioni edilizie o comunque delusi per non aver potuto praticarle. In realtà, anche se decadessero i vincoli vigenti nel preparco, permanerebbero pur quelli della normativa regionale in materia urbanistica, validi per tutta la regione e abbastanza

tutelanti.

A monte di tale insofferenza, esiste però di fatto una situazione molto grave di danno continuato che l'agricoltura subisce per opera dei selvatici e anche dei frequentatori cittadini, e che sta esasperando i già non facili rapporti con il Parco.

Com'è noto, entro l'area a parco si sono moltiplicati sensibilmente i cervi, che raggiungono una concentrazione spropositata e che vivono in condizioni deplorevoli, con molti individui malati o tarati; essi possono superare la cinta attraverso i corsi d'acqua e altri passaggi e invadere le colture, danneggiando soprattutto i campi di mais appena germogliato o giovane. Anche le cornacchie affliggono i campi appena seminati, nonostante l'impiego di repellenti nella semente: questo è un problema che riguarda ormai estese aree piemontesi, ma altrove questi corvidi possono essere tenuti lontani da spari o con altri sistemi qui non possibili. Ma sono soprattutto i cinghiali a portare scompiglio ri-voltando le cotiche erbose dei prati, danneggiando i foraggi, decidendo le piantine di mais, rasando le colture di soia, con un'invasione acuita dall'assenza di pericolo (la caccia è proibita), dalla mancanza di nemici naturali che possano arginare l'incremento numerico di una specie alquanto prolifico, e infine dal divieto di erigere recinzioni che in qualche caso potrebbero, sia pur costosamente, evitare le invasioni.

Un altro fenomeno increscioso è quello della mancata disciplina degli afflussi di frequentatori domenicali del preparco, che in massa (l'area è alle porte di Torino) invadono la zona nelle belle giornate, posteggiando sui prati, calpestando i terreni e lasciando rifiuti. Se nel Parco esiste un certo controllo (e comunque è inibito l'ingresso con l'auto), nel preparco solo i proprietari possono difendere i propri terreni da gente che considera i prati suolo pubblico dal momento che vi sono esposte le tabelle del Parco, che sovente è priva d'ogni regola di civismo e che all'economia locale non apporta alcun beneficio neppure indiretto.

Si potrà obiettare, riguardo ai danni da selvatici, che la legge prevede risarcimenti e che il numero eccessivo di animali dovrebbe essere regolato dagli abbattimenti selettivi. Queste argomentazioni certamente non valgono nel caso del Parco della Mandria, che per un complesso di circostanze (non addebitabili alla direzione e all'amministrazione del Parco, che si sforzano di operare con intendimenti consapevoli e illuminati) appare come un caso emblematico di salvaguardia molto parziale (protezione di alcuni selvatici anche a danno di altri

soggetti e fattori) e, in definitiva, antiecologica e nociva all'agroecosistema. Gli elementi negativi che giocano al riguardo stanno purtroppo interessando anche altri parchi, ma non basta: se essi non verranno rimossi, seri problemi affligeranno a breve termine una porzione non indifferente del territorio regionale.

Va premesso che la popolazione di cervi del Parco, oltre a non essere pura (ha infatti sangue wapiti e cioè di cervi canadesi), è affetta da condizioni anche sanitarie poco felici, e che i cinghiali secondo il parere autorevole dell'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina di Bologna sono indesiderabili in un parco come quello della Mandria: tra l'altro, oltre ad eliminare piccoli animali e l'avifauna che nidifica a terra, essi costituiscono una fauna non autoctona e sono rappresentati da soggetti ibridi, che rispetto alle razze indigene sono più grossi e voraci, più prolifici e meno dotati di istinti selvatici (si introducono facilmente anche nelle stalle trovate aperte).

I nodi principali della questione sono agevolmente individuabili in carenze nelle normative, in meccanismi burocratici farraginosi e lenti, e in gravi difficoltà che vengono incontrate nell'attuazione dei piani di abbattimento di taluni ungulati allo scopo di limitarne la dannosa invadenza.

Per il primo punto, è risaputo che le normative non coprono tutti gli spiragli del complesso tema protezionistico, e che si prestano a troppi modi di interpretazione, per cui l'applicazione diviene difficoltosa, la contestazione trova numerosi appigli, le azioni giudiziarie susbiscono iter lunghissimi e suscettibili di risultati che, per uno stesso argomento del contendere, possono essere del tutto contrastanti a seconda della sede giudicante. Non esiste, ad esempio, una definizione normativa di bosco, come mancano criteri inoppugnabili per distinguere un ceduo da una fustaia, per cui al di fuori dei casi inequivocabili è possibile proporre tutta una serie di interpretazioni più o meno cavillose. Quello delle strutture normative, certamente, è uno dei problemi maggiori che in tutti i campi assilla la nostra società, provocando in carenza di norme situazioni di scopertura che possono lasciare indifesi taluni diritti, e in presenza di norme inducendo invece condizioni di appesantimento burocratico e di pletora legislativa da cui è difficile districarsi.

Esistono anche discrepanze tra norme regionali e norme provinciali, che andrebbero rimosse per facilitare i comportamenti di chi vi è coinvolto e per non alimentare tensioni, anche se è pacifico che assumono valore prioritario le prime (ha avuto larga eco un caso acca-

duto nell'area di competenza del parco della Mandria, in cui è stata comminata una pesante sanzione pecuniaria a carico di un sindaco che in buona fede si era attenuto alla normativa provinciale in materia forestale).

Quanto ai meccanismi burocratici che, nel caso specifico, riguardano il problema dei risarcimenti dei danni da selvatici, si possono riscontrare numerosi intoppi che, almeno nei luoghi dove i danneggiamenti sono più numerosi e più gravi (vedasi il preparco della Mandria), sono relativi ai sopralluoghi di accertamento (la mancanza di tempestività penalizza per ovvi motivi la parte lesa), all'avvio delle pratiche di risarcimento e agli iter successivi che dovrebbero portare alla liquidazione del danno. Troppi fattori ostacolano una certezza di diritto che dovrebbe essere scontata, e troppi agricoltori subiscono danni senza potersi rivalere, oppure attendono da anni il risarcimento d'un danno che pure hanno potuto provare di fronte ai funzionari preposti.

Com'è noto, la normativa relativa ai risarcimenti prevede che, per i danni causati normalmente dalla fauna selvatica nei parchi, siano le amministrazioni degli stessi parchi a liquidarli. Sono invece le Province a risarcire i danni fuori dalle aree a parco o a riserva naturale. Qualora però la densità dei selvatici raggiunga in un parco un tenore tale da dover predisporre piani di abbattimento, anche in questo caso è la Provincia ad intervenire. Sinora la non eccessiva numerosità di denunce di danno aveva consentito agli agricoltori, pur con qualche caso di mancato riconoscimento o soprattutto di ritardo nel pagamento, di riscuotere il dovuto. Recentemente però il diffondersi dei danneggiamenti, specie ad opera dei cinghiali, ha portato a una decisa impennata delle richieste di risarcimento e al superamento del tetto di spesa previsto da qualche provincia per tale voce. Il futuro, stante il dilagare dei predetti ungulati nelle province della parte meridionale del Piemonte e visti i tentativi assolutamente insufficienti a contenerne il numero entro le aree a parco, si rivela piuttosto preoccupante su entrambi i fronti: degli agricoltori che difficilmente riusciranno ad evitare danni anche sensibili e ad essere poi risarciti in toto, e degli enti che nonostante stanziamenti non indifferenti non riusciranno a tacitare se non in parte i danneggiati.

Come si è detto, alla radice di tale situazione di eccessiva numerosità di ungulati sta l'insufficiente azione regolatrice attuata attraverso i piani di abbattimento. Com'è noto, gli abbattimenti selettivi (in genere riguardano capi vecchi, o malati, o portatori di determinate

tare, ma per i cinghiali valgono anche criteri meno discriminanti) sono lasciati compiere da cacciatori sotto il controllo dei guardaparco, e in taluni casi sono fonte di introito per impinguare modestamente le non ricche risorse finanziarie di cui i Parchi fruiscono. Tuttavia in alcuni parchi è stato attivato da parte dell'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) uno stretto controllo volto a impedire uccisioni di animali e soprattutto a non permettere che gli abbattimenti siano operati da cacciatori; tali attenzioni sono rivolte proprio a parchi, come nel caso della Mandria, dove maggiore è la presenza di un'agricoltura che da parte degli ungulati riceve non poco nocimento. Ogni qual volta, dunque, viene infine definito e approvato un piano di abbattimento, intervengono funzionari dell'ENPA che impugnano tali decisioni presso il TAR, ottenendo immediatamente provvedimenti di sospensiva. Viene così a mancare l'unica, anorchè tenue, possibilità di contenere una situazione dannosa sotto vari profili: non ultimo il danno di immagine per il Parco e per la stessa istituzione delle aree protette. Soltanto nel corso del 1987, a parere di esperti di indiscussa fede protezionista, le conseguenze in termini di danni materiali sono state forti, a carico della collettività e (per l'ingente parte non liquidata) degli agricoltori. Tale comportamento, certamente privo di lungimiranza e di visione integrata dei problemi, ha ricevuto critiche anche da parte di associazioni che della protezione della natura fanno la loro bandiera; pare superfluo in questa sede associarsi al coro di stigmatizzazioni, ma preme piuttosto far rilevare quali conseguenze gravi si stiano determinando, tra le quali il serio rischio che l'area di preparco della Mandria sta correndo di venire abolita. Qui gli agricoltori, che in altre occasioni sono entrati in conflitto con cacciatori e speculatori edili, sono stati costretti in questo caso a far fronte comune con tali categorie, quale unico mezzo per tutelare loro interessi pienamente validi. Si è costituita un'associazione tra proprietari fondiari che raggruppa parecchie centinaia di unità, sorta con propositi irreprendibili ma che ha visto confluire in essa anche operatori i cui interessi contrastano con quelli della collettività.

3. I PROBLEMI DI AREE AGRICOLE SITUATE NELLE VICINANZE DEI PARCHI

Oltre ai danni che la presenza di aree a parco può provocare all'agricoltura entro le medesime, ve ne sono anche occasionati in aree

contermini a quelle protette. I casi sono dovuti essenzialmente alla mobilità della fauna, essendo altre cause piuttosto eccezionali e particolari, come poteva essere ad esempio la sottrazione di risorse irrigue per l'area verso Orbassano qualora il Parco dei Laghi di Avigliana avesse deciso di impedire gli eccessivi emungimenti dagli specchi lacustri, o come potrebbe accadere (è soltanto un'ipotesi) se l'Oasi di Crava-Morozzo, anziché trovarsi in certi periodi all'asciutto per i prelievi idrici fatti a scopi irrigui esterni, potesse invece opporsi ad essi e mantenere in tal modo intatti i suoi specchi d'acqua.

In tale contesto si ripetono i problemi già esposti per le aree a parco, con danni alle colture che nella maggioranza dei casi sono provocati dagli ungulati. Certamente, il fenomeno è più attenuato, per più fattori. Intanto, qualcuna delle specie più dannose è infeudata a parchi di montagna, dove l'impatto sull'agricoltura superstite non è sensibile come per certe aree di pianura ad agricoltura intensiva; qui sono temuti il cervo (in misura minore il capriolo, altra specie reintrodotta) ma soprattutto il cinghiale: quest'ultimo rivolta in modo drastico le cotiche erbose dei prati e dei pascoli, provocandone l'inutilizzabilità e favorendo il successivo insediamento di specie arbustive e di cespugliame, inducendo in definitiva non gradite modifiche allo stesso paesaggio rurale (si pensi all'elevato indice di gradimento del turismo per le praterie, al punto che ad esempio in Dolomiti si è iniziato ad elargire premi a coloro che falciano i prati e a trasferire tali cure agli enti pubblici quando i proprietari abbandonano taluni terreni paesaggisticamente importanti). A proposito del cervo, sono occasionali i danni prodotti dai pochi animali di parchi di pianura (la Mandria) che riusciti ad evadere dal Parco escano anche dal preparco. Quanto al cinghiale, esso incontra nella caccia (vietata invece anche fuori dai parchi per cervo e capriolo) un fattore limitante abbastanza efficace.

Se nel caso della Mandria, e solo per ciò che riguarda i cervidi e in parte i cinghiali, la causa dei danni può essere attribuita ad animali di un parco, per altri casi va invece riconosciuto che i selvatici in questione vivono ormai in un areale piuttosto esteso che esorbita dalle aree protette, anche se l'origine della diffusione dei cervidi va ricercata nella protezione ad essi offerta in un'area riservata poi diventata Parco. Il cinghiale, una specie senza nemici naturali d'un certo peso, si va ormai diffondendo in gran parte delle aree potenzialmente idonee ad ospitarlo (in vari casi le nuove infeudazioni sono direttamente provocate dai cacciatori, per l'interesse venatorio della specie, ed effettuate in modo che appaiano spontanee); purtroppo i parchi

costituiscono per esso tranquille oasi in cui riprodursi (oltre che scorazzare indisturbato) per invadere poi distruttivamente le aree agricole fuori parco. I parchi esercitano poi una azione attrattiva verso tali animali, che vi trovano rifugio quando durante la stagione della caccia (consentita per un periodo più lungo rispetto ad altri selvatici) sul terreno libero sono disturbati fortemente.

Il problema dunque investe anche in questo caso, prevalentemente, l'agricoltura di pianura: non tanto per numero di casi, quanto per l'entità degli stessi. I casi più evidenti sono quelli delle aree circostanti La Mandria e, per quanto si riferisce ai parchi in progetto di istituzione, delle zone intorno al parco di Stupinigi (dove già oggi alcune migliaia di minilepri, lepri e conigli selvatici danneggiano le colture, soprattutto il mais). Non va poi trascurato l'impatto negativo sulle colture da parte dei corvidi (soprattutto la cornacchia grigia e il corvo imperiale), i quali sovente trovano rifugio nelle aree a parco della pianura, attirati anche dalla presenza di garzaie dove trovano una buona concentrazione di nidi da predare (con il danno per l'avifauna palustre che è facile immaginare).

Il fatto che i danni all'agricoltura non siano semplicemente occasionali, ma divengano ricorrenti e di entità tutt'altro che trascurabile, complica alquanto il problema. Innanzitutto, al danno finanziario vengono aggiunti a carico dell'agricoltore gli effetti di una situazione di disturbo, di fastidi, di preoccupazioni che non sono risarcibili. Ma soprattutto si allontanano le probabilità che il danno materiale venga risarcito. Il moltiplicarsi della casistica di danno infatti mette impetuosamente in luce i grossi limiti di meccanismi come quelli predisposti per gli accertamenti dei danni e per i conseguenti risarcimenti, come si è già avuto occasione di rimarcare. Già le risorse finanziarie disponibili non sono state sempre sufficienti a coprire l'entità della spesa necessaria per far fronte agli impegni assunti. Ma se non vi sarà la volontà di intervenire in modo preventivo, l'impatto sull'agricoltura da parte di taluni selvatici non potrà che rivelarsi un vero flagello, per porre riparo al quale non saranno sufficienti neppure adeguati mezzi finanziari ed efficienti meccanismi di rimborso dei danni, nell'ipotesi remota che questi possano essere predisposti. Gli agricoltori saranno le vittime più direttamente esposte di tale situazione, che si riverbera per lo più su economie deboli come sono quelle di molte fasce marginali.

Il problema, anche se non investe l'agricoltura piemontese nei suoi gangli più vitali, non può tuttavia essere trascurato, soprattutto

in considerazione del fatto che si è in presenza di un fenomeno nuovo (costituito dall'improvvida introduzione di specie che da tempo erano scomparse dalla nostra regione), la cui dinamica è in pieno sviluppo e rischia di assumere rilevanza ancora più sensibile qualora trovassero applicazione le tesi abolizioniste della caccia: l'attività venatoria infatti costituisce l'unico fattore atto ad arginare il fenomeno. Com'è noto, alcune associazioni ambientaliste avevano assunto l'iniziativa di promuovere un referendum sulla caccia in Piemonte; poiché la richiesta era stata sottoscritta da circa 60.000 elettori, il quesito referendario era stato ammesso. Esso non chiedeva il pronunciamento sull'abolizione o meno della caccia (come ripetutamente si è affermato), ma drastiche limitazioni di essa. In particolare, le specie cacciabili da 41 si sarebbero dovute ridurre a 4 e avrebbero riguardato specie non autoctone o non più in purezza: fagiano di pianura, lepre comune, colino della Virginia e cinghiale. Obiettivamente, pur fatti salvi i principi ispiratori dell'iniziativa (giudicata peraltro negativamente da qualche ente protettivo perché alla caccia lasciava ancora troppo spazio), chi sia edotto della realtà pratica non può ritenerla pienamente praticabile. Com'è noto, l'emissione d'una nuova legge (aspramente criticata sia dagli abolizionisti e sia dai cacciatori) ha poi evitato la consultazione referendaria.

La caccia nel nostro Paese ha assunto pieghe che l'hanno portata a essere invisa a taluni strati dell'opinione pubblica, e ad essere osteggiata dagli agricoltori. Ma chi vorrebbe abolirla non si è preoccupato di come si potrà fronteggiare la moltiplicazione di talune specie se, dopo la scomparsa dei grandi predatori che potevano mantenere un equilibrio naturale, verrà eliminata anche la presenza dell'ultimo fattore regolante: l'uomo cacciatore. Come potrà l'agricoltore tutelare le proprie colture o mantenere integri prati e pascoli? Non si potranno elevare recinti protettivi se non in aree limitate, e non nelle aree a parco o preparco dove sono vietati. Nè si può pensare che con altre azioni cruente, operate da non cacciatori, si possa eliminare la fauna indesiderata: l'odierno esempio della Mandria è sufficiente a maturare la certezza che molti si opporrebbero e troverebbero decisivo appoggio in organi decisionali dove le ragioni pratiche solitamente sonoificate a quelle burocratiche.

CAPITOLO III

CONCLUSIONI

In Piemonte l'istituzione di aree protette ha seguito linee di impostazione che sono da ritenere obiettivamente avanzate e che più volte sono state citate come esempio per la politica nazionale al riguardo, oltre che per altre regioni. L'idea di una conservazione non disgiunta dallo sviluppo economico è pregevole, sottintendendo però che lo sviluppo economico debba rispondere a linee razionali. Così pure lo è la ricerca, per tale istituzione, di una vocazione socio-economica e culturale, e altrettanto si può dire per la politica (rimarcata nello specifico Piano regionale) secondo cui, oltre a tutelare gli aspetti naturalistici, si intende fare azione "anche e soprattutto di promozione delle popolazioni locali e dei loro interessi". Ma è anche motivo di soddisfazione notare come l'agricoltura sia trattata alla stregua di attività desiderata e privilegiata (si potrebbe anzi parlare più estesamente di attività agrosilvopastorali), ovviamente a prescindere da quelle forme di tipo eccessivamente "industriale", che tuttavia possono essere presenti, almeno in aree di pianura.

Nonostante tali premesse, esistono casi in cui gli agricoltori hanno di che lagnarsi per trovarsi ora ad operare in un parco o in aree ad esso vicine. Dall'esame di tali inconvenienti e delle loro cause non pare peraltro di ravvisare clamorose carenze nei provvedimenti legislativi che regolano i comportamenti degli agricoltori nei parchi o gli atteggiamenti dei Parchi nei confronti degli agricoltori: si riscontrano invece all'atto pratico palesi insufficienze nel tutelare gli agricoltori stessi da danni, nel senso che vengono soprattutto disattese le norme relative ai risarcimenti, per non parlare delle azioni preventive per regolare la consistenza numerica della fauna selvatica.

Non si può entrare nel merito delle aspettative deluse di "valo-

rizzazione" di terreni agricoli per fini non legati all'agricoltura (valorizzazione che comunque altre normative esulanti da quelle dei Parchi regolano e controllano); così pure, non si possono rimuovere taluni svantaggi che chi vive in un parco viene ad avere, ma riguardo a comportamenti poco corretti: ad esempio, se entro un parco si intende tagliare abusivamente un albero, le probabilità di agire impunemente sono molto minori che non fuori parco, dove la sorveglianza ha un peso molto meno rilevante. Va poi considerato che non di rado (sono molti infatti i parchi situati in aree umide) gli agricoltori lamentano vincoli per colture recentemente impiantate dove c'erano fasce di bosco ripario o golene di fiumi, e che sovente si estendono sin sulle rive dei corsi d'acqua (è soprattutto il caso dei pioppi). Si è già accennato come si tratti di usi del suolo in contrasto con gli interessi della collettività.

La tipologia di danno occasionato alle aziende agricole dalla presenza dei parchi può essere semplificata in due categorie: gli svantaggi da vincoli, e i danni diretti sia per la perdita del prodotto e sia per danneggiamento di beni che fanno parte dei mezzi di produzione: la cotica di un prato, la terra seminata di un campo, le piante di un frutteto, ecc.

Circa il primo tipo, certamente i vincoli presuppongono limitazioni anche onerose. Si tratta però di norme che in futuro dovrebbero essere estese, almeno in parte, a tutta l'agricoltura, se si vogliono contenere i fenomeni di danno all'assetto del territorio, di appiattimento del paesaggio, di inquinamento dell'ambiente, di avvelenamento delle falde acquifere, di possibilità di pregiudicare la salute pubblica, oltre che di produrre ingenti ecedenze (per citare solo le conseguenze più macroscopiche), che si vanno estendendo ad opera di imprenditori poco scrupolosi, ovviamente con la complicità dell'industria chimica e, appunto, dei pubblici poteri che non si preoccupano a sufficienza di controllare gli effetti di tali obiettivi di massimizzazione della produzione e del reddito. In un quadro di crescente interesse dei consumatori per prodotti genuini e ottenuti senza eccessivo ausilio di sostanze chimiche e ormonali, le aree agricole dei parchi potrebbero anzi qualificarsi proprio appoggiandosi a tali indirizzi, producendo cereali, legumi, ortofrutticoli, carni, latticini con le caratteristiche richieste da un mercato in espansione.

Un aspetto del quadro vincolistico che sarebbe suscettibile di razionalizzazione è quello della riduzione dei tempi necessari per ottenere l'autorizzazione a compiere nelle aree a parco operazioni per le

quali questa è richiesta. Com'è noto, i tempi d'attesa possono essere anche lunghi, specie se esistono altresì implicazioni con la legge cosiddetta "Galasso". E' tuttavia in discussione in Consiglio Regionale un disegno di legge volto a trasferire direttamente ai sindaci il potere di rilasciare autorizzazioni in aree protette ove sia vigente un piano di parco, e ciò sia ai sensi delle norme urbanistiche che a quelle della L. 431/85.

Ma è la normativa relativa a tutta la materia che riguarda i parchi a necessitare di revisione, per eliminare incertezze interpretative e per aderire meglio a criteri di funzionalità pratica oltre che di giustizia (il riferimento ai meccanismi di accertamento dei danni da fauna selvatica e di liquidazione agli aventi diritto è qui pertinente). In questo senso determinate incombenze sono di chiara pertinenza della Regione, che dovrebbe farsene carico quanto prima, così come dovrebbe mostrarsi sollecita a risolvere taluni problemi che solleverebbero i parchi da situazioni di grave disagio: come quelli delle risorse irrigue ora derivate da aree umide per le quali la presenza idrica è essenziale.

A proposito dei vincoli e degli svantaggi che possono derivarne, va peraltro riconosciuto che le limitazioni sono anche compensate da qualche vantaggio, come le previdenze previste specificamente per le attività agrosilvopastorali nelle aree protette (come già riferito alla fine del paragrafo 5 capitolo I), o come le occasioni di reddito integrativo apportate dai flussi turistici richiamati dal parco, o, non ultima, la prerogativa (assai apprezzata dagli agricoltori) di evitare gli impatti con un'attività venatoria non sempre disciplinata e non sempre rispettosa della proprietà agricola.

Circa i danni diretti, essi sono essenzialmente provocati da due fattori: l'affluenza indisciplinata di visitatori e la fauna selvatica. Per il primo fattore, fortunatamente di peso limitato più che altro ai parchi suburbani, esiste rimedio purchè sia disponibile personale per un'azione di vigilanza più estesa ed efficace, volta anche ad espletare uno dei fini che l'istituzione dei parchi si propone: quello di educare i cittadini ad una fruizione della natura rispettosa ed "ecologica"; al riguardo, la sensibilizzazione che attualmente viene condotta presso le scuole (anche con visite guidate) dovrebbe a medio e lungo termine produrre i suoi frutti.

Per quanto riguarda i danni dovuti alla presenza di selvatici, il problema è già molto serio in varie zone, anche fuori dai parchi, per la presenza di specie che oltre tutto arrecano nocimento all'ambiente

in generale: così i cinghiali (che anche nei parchi esercitano azione distruttiva verso altra fauna e soprattutto nei confronti di uccelli che nidificano a terra e di nidi di altri animali), i corvidi (anch'essi predatori di nidi e dannosi soprattutto dove è concentrata avifauna acquatica), i cervi che d'inverno si alimentano delle giovani piantine di conifere sempreverdi e di corteccie di latifoglie. La situazione appare tuttavia destinata ad aggravarsi soprattutto per il proliferare del cinghiale, specie che era scomparsa dalla nostra regione molti decenni addietro, e che ora sta invadendo nuovi territori e rafforzando oltre misura la consistenza dei branchi entro le aree protette. Gli agricoltori (che in precedenza erano già assillati dai problemi creati dalla selvaggina in aree vicine alle riserve di caccia, dove le lepri danneggiano gli alberi da frutto e i fagiani penalizzano le rese unitarie cerealicole), si trovano ora a dover fronteggiare anche questa emergenza, particolarmente sensibile appunto nelle aree a parco e in quelle contermini. La legge prevede sia i risarcimenti dei danni e sia piani di abbattimento, ma il nodo grave della questione è costituito dal fatto che tali provvedimenti trovano applicazione soltanto in casi limitati. E' necessario che gli enti regionali competenti si impegnino con decisione per dare credibilità a norme emesse ai predetti scopi, prima che ambientalisti impreparati e modi di agire scollegati dalla realtà pratica arrechino irreparabile nocumenento anche alla stessa immagine dei Parchi regionali, in un quadro in cui molti interessi sono in agguato per smantellare quanto di positivo si è potuto faticosamente costruire per la difesa del territorio e della sua vivibilità.

Se è auspicabile fare di tutto il territorio un parco, per altro verso sarebbe una vera iattura che il territorio stesso fosse infine ridotto nelle condizioni in cui è venuto a trovarsi il parco (e soprattutto il preparko) della Mandria.

Prima di istituire altri Parchi, non sarebbe inopportuno consolidare le realizzazioni già attuate, concentrando le energie affinchè le aree protette esistenti possano dare buona prova in ordine al conseguimento degli obiettivi che ci si era proposti, e possano più facilmente aprire la via a un ulteriore ampliarsi della superficie tutelata. Uno degli obiettivi principali era proprio quello di instaurare un felice modus vivendi con l'agricoltura, procurandole vantaggi piuttosto che danni.

Per quanto riguarda le tematiche legate all'entrata in vigore dei piani paesistici di cui alla L. 431/85, per l'agricoltura non paiono profilarsi coinvolgimenti diretti di un certo peso; si tratta di riflessi

indiretti come per altri settori, i cui effetti non sono per ora prevedibili.

L'IRES è stato costituito nel 1958 dalla Provincia e dal Comune di Torino, con la partecipazione di altri enti pubblici e privati. Con la successiva adesione delle altre Province piemontesi, l'Istituto ha assunto carattere regionale.

Nel 1974 l'IRES è diventato ente strumentale della Regione Piemonte ed è stato dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

L'attività dell'IRES è attualmente disciplinata dalla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12.

L'IRES, struttura primaria di ricerca della Regione Piemonte, sviluppa la propria attività in raccordo con le esigenze della azione programmatica ed operativa della Regione stessa, degli Enti locali e degli Enti pubblici.

Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto:

- la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione;
- la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
- lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;
- lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed alla attuazione del piano regionale di sviluppo;
- lo svolgimento di ricerche di settore per conto della Regione e altri enti.

ires

ISTITUTO RICERCHE ECONOMICO - SOCIALI DEL PIEMONTE
VIA BOGINO 21 10123 TORINO